

**STUDIO LEGALE  
GRECO**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzionazione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. 0008388/DVA del 29/03/2016

Orbetello – Roma - Montecastelli Pisano, 18 marzo 2016

Spett.le  
**Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare**  
**Direzione generale per le valutazioni ambientali**  
**Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale**  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 – Roma  
PEC: [dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

*e, p.c.*

**Regione Toscana**  
**- DG politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici**  
**Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento**  
**elettromagnetico e acustico**  
Via di Novoli 26  
Firenze  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**ARPAT - Dipartimento di Pisa**  
Via Vittorio Veneto 278  
56127 - Pisa  
PEC: [arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it)

**Comune di Castelnuovo Val di Cecina**  
Via Verdi 13  
56041 – Castelnuovo Val di Cecina (PI)  
PEC: [segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it](mailto:segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it)

58015 – Orbetello (GR), via Buonarroti 16  
Tel. 0564/850078 - Fax 0564/868955  
e.mail: [greco@grecostudiolegaleorbetello.it](mailto:greco@grecostudiolegaleorbetello.it)  
PEC: [michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com)  
webpage: [www.grecostudiolegaleorbetello.it](http://www.grecostudiolegaleorbetello.it)





**OGGETTO: Italia Nostra Onlus - Comitato Montecastelli Viva Onlus**  
 - istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota "Castelnuovo" – procedura di valutazione di impatto ambientale c/o MATTM – osservazioni ex art. 24 co. 4 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Su incarico di **Italia Nostra Onlus** (C.F. 80078410588; P.I. 02121101006), con sede in Roma, viale Liegi, 33, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Marco Parini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) e ivi residente al Viale \_\_\_\_\_ e di **Comitato Montecastelli Viva Onlus** (C.F. 90056720502), con sede in Montecastelli Pisano – Castelnuovo Val di Cecina (PI) al Podere Santa Paola 79, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Chiara Mezzedimi (C.F. \_\_\_\_\_), nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, alle quali organizzazioni le presenti osservazioni sono consegnate per essere inviate alle amministrazioni in intestazione e ad ogni altro soggetto interessato,

**premesse che**

- Italia Nostra Onlus è la più antica associazione italiana di protezione ambientale, riconosciuta con d.P.R. 22 agosto 1958 n. 1111, portatrice di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, individuata ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986, iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 361/2000;
- l'Associazione, che ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia, ha tra i propri scopi statutari quello di *"stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e*

*promuovere l'intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l'adeguata fruizione”;*

- il Comitato Montecastelli Viva Onlus (d'ora in avanti più semplicemente “il Comitato”) ha chiesto, ed ottenuto, l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus presso la Direzione Regionale Toscana dell'Agenzia delle Entrate in data 23.02.2015 (a decorrere dal 30.01.2015 - numero di iscrizione 7647 - settore di attività “08 – tutela natura e ambiente”), allo scopo difendere le “*vocazioni territoriali di Montecastelli Pisano, già riconosciute dall'art. 49 del regolamento urbanistico comunale del 2006 e dai precedenti interventi normativi*”, perseguendo la “*tutela di tale territorio nel suo valore paesaggistico, naturalistico, culturale, urbanistico, storico, archeologico, artistico, economico etc.; la lotta all'inquinamento acustico, ambientale, idrico, visivo e luminoso; la promozione di strategie per lo sviluppo di attività economiche che siano varie, complementari, sostenibili e rispettose delle vocazioni del territorio e del benessere di chi vi vive*” (art. 6 Statuto);
- non può pertanto in alcun modo dubitarsi della legittimazione di Italia Nostra e del Comitato (nella qualità di associazioni portatrici di interessi diffusi, la prima per riconoscimento di legge, il secondo per essere da tempo radicato sul territorio e statutariamente a ciò vocato) a presentare la presenti osservazioni, in considerazione delle sicure ripercussioni sull'ambiente, sul paesaggio, sul territorio e financo sulla salute che il progetto di cui si tratta è in grado di determinare (per tutti i motivi che saranno spiegato *infra*).

Tutto ciò premesso, con riferimento al procedimento di valutazione di impatto ambientale attivato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota “Castelnuovo” presentata da ToscoGeo srl (d'ora in avanti più

semplicemente “ToscoGeo”), ai sensi dell’art. 24 co. 4 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. si rappresenta quanto segue.

#### IN VIA PRELIMINARE

#### *1. Manifesta incoerenza con la risoluzione 15.4.2015 delle Commissioni ottava e decima della Camera dei deputati*

In data 15 aprile 2015 la Commissioni parlamentari ottava e decima hanno approvato una risoluzione che impegna il governo:

- *“ad avviare le procedure di zonazione del territorio italiano, per le varie tipologie di impianti geotermici, identificando le aree potenzialmente sfruttabili in coerenza anche con le previsioni degli orientamenti europei relativamente all’utilizzo della risorsa geotermica, e in linea con la strategia energetica nazionale;*
- *ad emanare, entro sei mesi, « linee guida » a cura dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individuino nell’ambito delle aree idonee di cui al punto precedente anche i criteri generali di valutazione, finalizzati allo sfruttamento in sicurezza della risorsa, tenendo conto delle implicazioni che l’attività geotermica comporta relativamente al bilancio idrologico complessivo, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell’aria, all’induzione di micro sismicità;*
- *a rilasciare, a seguito dell’emanazione delle linee guida, tutte le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici, comprese quelle relative ai procedimenti in corso, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste;*
- *[...] a far sì che, nella valutazione di impatto ambientale (VIA), si tenga conto in particolare delle implicazioni che l’attività geotermica comporta*

*relativamente al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'induzione di micro sismicità*".

E' evidente che, in ossequio ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'amministrazione – oltre che per rispetto istituzionale nei confronti dell'organismo parlamentare che ha adottato la predetta risoluzione, nella quale si chiede espressamente che le autorizzazioni siano rilasciate *dopo* l'emanazione delle linee guida – i procedimenti di VIA in corso aventi ad oggetto progetti pilota avrebbero dovuto essere sospesi, in attesa dell'emanazione delle ridette linee guida.

Le Commissioni parlamentari ottava e decima hanno infatti chiaramente impegnato il Governo a far avanzare i procedimenti in corso soltanto *dopo* l'emanazione delle linee guida (come esplicitato chiaramente nel paragrafo sopra richiamato).

D'altra parte, se il procedimento di valutazione di impatto ambientale è (come è) finalizzato principalmente a verificare la compatibilità ambientale di un determinato progetto dal punto di vista localizzativo, non si vede davvero come possano progredire i procedimenti di VIA in corso prima che il governo abbia adottato preventivamente le linee guida in questione, finalizzate proprio a rendere chiarezza sui criteri di idoneità localizzativa che dovranno essere seguiti nelle valutazioni.

A questo proposito, giova richiamare la nota 28.9.2015 prot. n. 0024257 con la quale il MATTM, a proposito dell'impianto pilota "Cuma", ha chiarito come il procedimento di VIA su detti impianti sia a tutti gli effetti "*un sub-procedimento nell'ambito del procedimento autorizzativo in capo al MISE*" e che pertanto, in assenza di un presupposto fondamentale per l'avvio del procedimento (quale è il parere favorevole della Commissione CIRM),

l'istanza di VIA debba essere rigettata al fine di evitare “*un inutile aggravio procedimentale*”.

*Quid iuris* nel caso in cui, all'esito dell'emanazione delle linee guida, risultasse che la scelta localizzativa effettuata dalla proponente per il progetto pilota Castelnuovo è incompatibile con i criteri localizzativi ivi indicati?

Un intero procedimento di VIA sarà stato vanamente svolto, con inutile aggravio di attività amministrativa e conseguente spreco di risorse.

Per questi motivi, si chiede che il procedimento di VIA attualmente pendente di fronte al MATTM sia sospeso fintanto che non saranno state emanate le linee guida ridette.

*2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 co. 4 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010 e s.m.i. - violazione e falsa applicazione della direttiva MISE 1 luglio 2011 – violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D.P.R. 27.5.1991 n. 395 – violazione e falsa applicazione della Direttiva 2011/92/UE siccome modificata dalla direttiva 2014/52/UE - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 sexies D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 3 D. Lgs. 195/2005; 40 D. Lgs. 33/2013 - eccesso di potere per sviamento - inammissibilità/improcedibilità della domanda di VIA - richiesta di rinnovazione della procedura, previa ripubblicazione dell'intera documentazione, ivi compresa quella ad oggi segretata*

A quanto consta, nel rispondere ad una istanza di accesso agli atti presentata presso il MISE dal “Comitato Difensori della Toscana”, ToscoGeo

ha ammesso che nell'istanza di valutazione di impatto ambientale depositata al MATTM di cui si tratta ha richiesto la secretazione di una serie di elaborati *“per ragioni di segreto industriale e commerciale, ai sensi dell'art. 9 co. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.”*, tra cui *“tutta la documentazione relativa alla modellistica di serbatoio ed al quadro economico finanziario”*.

Senonché, nella pagina web del MATTM contenente la documentazione relativa alla VIA sul progetto pilota Castelnuovo non è fatto alcun cenno alla circostanza, né ToscoGeo negli elaborati pubblicati ha specificato quali siano gli elaborati secretati.

Sul punto, si rileva come la secretazione di una parte degli elaborati (senza peraltro che sia stato specificato *quali e quanti* essi siano, fatta eccezione per la modellistica di serbatoio di cui, come si è visto, si ha certezza che la relativa documentazione sia stata secretata) ha impedito ai consulenti tecnici incaricati da Italia Nostra e dal Comitato (Dott.ssa Daria Dovera; Prof. Arch. Guido Ferrara; Dr. Bjarni Pálsson, le cui osservazioni tecniche sono inviate unitamente alle presenti) di svolgere ogni accertamento in ordine al rispetto dei seguenti *“criteri valutativi da adottare ai fini del parere CIRM su istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota”*, elaborati nella seduta del 13 marzo 2012 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico:

- *“conoscenza da parte della società richiedente delle strutture geologiche e degli acquiferi superficiali e profondi e delle potenzialità della risorsa geotermica. (In particolare sono da valutare la tipologia e il grado di accuratezza delle suddette conoscenze geoscientifiche: specifica letteratura, acquisizione dati da titoli minerari pregressi con esplorazione profonda attraverso sondaggi, acquisizione dati da precedenti prospezioni geologiche, geochimiche, idrogeodinamiche e geofisiche);*



- *modellung del serbatoio geotermico e geochimica dei fluidi (in particolare sono da valutare la conoscenza del gradiente geotermico, correlazioni logs pozzi, bilancio idrogeologico, caratteristiche chimiche delle acque, depositi e incrostazioni, caratteristiche chimiche dei gas, prospezioni del flusso di CO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S);*
- *programma e caratteristiche tecnologiche del progetto di impianto pilota con l'obiettivo di emissioni nulle in atmosfera di gas in condensabili (in particolare sono da valutare le soluzioni adottate ed il relativo grado sia in termini di innovazione di prodotto che di processo, sia per l'intero sistema che per porzioni di esso, nonché la fattibilità e l'affidabilità tecnica in relazione alle caratteristiche del fluido geotermico in termini di P e T in serbatoio, composizione chimica e quantità di gas, valutazione del piano dei monitoraggi per la fase di sperimentazione)".*

Come rilevato nelle osservazioni predisposte dalla Dott.ssa Dovera, l'impossibilità di accedere agli elaborati secretati ha impedito la valutazione del rispetto dei primi due criteri elaborati dal MISE (i quali, peraltro, risultano manifestamente violati per effetto della lacunosità e contraddittorietà della restante documentazione depositata da ToscoGeo srl), la cui sussistenza non solo l'amministrazione deve verificare, ma anche il controinteressato portatore di interessi oppositivi deve essere messo in condizione di valutare, pena la compromissione insanabile del diritto di partecipazione (di cui le consultazioni ex art. 24 D. Lgs 152/2006 sono chiara estrinsecazione), oltre che dei principi del giusto procedimento e del corretto/trasparente agire amministrativo.

Sotto altro profilo, la secretazione in contestazione viola l'art. 3 co. 2 bis D. Lgs 22/2010 (laddove afferma che "*all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito delle ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca*") siccome

richiamato dalla Direttiva del MISE – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – Divisione I – Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le Georisorse (U.N.M.I.G.) del 1.7.2011, nella quale viene perentoriamente affermato che *“verranno accettate utilmente solo le istanze per cui il proponente disponga dei dati geotermici necessari per avviare un impianto pilota (esistenza di un pozzo esplorativo o di conoscenze sufficienti della situazione geotermica del sottosuolo) già nel primo periodo di vigenza del permesso”*.

Nel caso di specie, come anticipato *supra*, è del tutto impossibile per gli osservanti verificare se la proponente dispone dei dati geotermici necessari per avviare l'impianto pilota nei termini richiesti dal MISE nella direttiva del 1.7.2011 or ora richiamata, dal momento che ToscoGeo ha omesso di pubblicare proprio gli elaborati dai quali si sarebbe potuto verificare la conoscenza della situazione geotermica del sottosuolo (la quale, anzi, dalla documentazione pubblicata, sembra essere riconducibile esclusivamente a fonti di seconda mano; sul punto v. più diffusamente *infra*).

Come precisato nella stessa direttiva del 1 luglio 2011, *“nelle more della emanazione delle linee guida di cui all'articolo 17 del sopracitato D.lgs. 22/2010, per la presentazione delle domande si può fare riferimento, ove applicabile, a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 di Approvazione del regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, e al Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485 sul Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale, tenendo conto anche delle precisazioni di seguito riportate”*.

Ciò significa che, oltre alle precisazioni contenute nella direttiva del 1 luglio 2011, nella valutazione della documentazione depositata dalla

proponente occorre verificare il rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 395/1991 e dal D.P.R. 485/1994; nel caso di specie, come si è visto, i dettami dei predetti decreti sembrano essere stati manifestamente disattesi, dal momento che la documentazione depositata non è certamente idonea a soddisfare le informazioni richieste - tra l'altro - dagli artt. 7 e 8 D.P.R. 395/1991.

Anche solo per questo motivo l'istanza di VIA avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile/improcedibile.

Sotto ulteriore profilo, oltre ed indipendentemente da tutto quanto precede, si consideri che la specialità della normativa in materia di informazione ambientale - artt. 3 sexies D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 3 D. Lgs. 195/2005; 40 D. Lgs. 33/2013 - esclude l'opponibilità del segreto industriale e/o commerciale ogni qualvolta si tratti di accesso a documenti riguardanti un impianto suscettibile di produrre emissioni nell'ambiente (come nel caso di specie); la valutazione ponderata tra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse privato è in questi casi stata effettuata direttamente dal legislatore, prediligendo il primo rispetto al secondo.

In conclusione, è evidente come la secretazione decisa dall'amministrazione (peraltro proprio sui documenti più rilevanti per la tutela degli interessi degli esponenti) costituisca un ingiustificato ostacolo formalista, che non solo non trova alcun supporto nella legge - ed anzi ne viola espressamente i contenuti nei termini sopra rappresentati -, ma che configura il vizio di eccesso di potere per sviamento.

Ciò precisato in via generale, occorre rilevare come in materia di VIA l'art. 9 co. 4 D. Lgs 152/2006 imponga all'autorità competente di accogliere o respingere la richiesta di secretazione, purché venga data adeguata

motivazione del bilanciamento effettuato tra l'interesse alla riservatezza e l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni (“[...] *L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni* [...]”).

Nel caso di specie, invero, il MATTM sembra aver acriticamente recepito la richiesta di ToscoGeo senza dare conto minimamente delle motivazioni poste a fondamento della decisione assunta, in manifesta violazione dell'art. 9 testé richiamato.

D'altra parte, la direttiva 2014/52/UE ha ulteriormente rafforzato gli istituti partecipativi in materia di VIA stabilendo che l'autorità competente “*deve assicurare trasparenza e responsabilità documentando la propria decisione e considerando i risultati delle consultazioni effettuate e delle pertinenti informazioni raccolte*” (considerando n. 34).

Tale obiettivo è stato raggiunto inserendo all'art. 8 bis della direttiva 2011/92/UE la previsione che “*le decisioni vanno sempre motivate dall'autorità competente*”; quando si riferisce alle “*decisioni*”, è evidente che il legislatore comunitario ha in mente *tutte* le decisioni, ivi comprese quelle con le quali viene accolta la richiesta dalla proponente finalizzata ad ottenere la segretazione di alcuni documenti.

A questo proposito, rileva anche il considerando n. 23 della Direttiva 2014/52/UE, ove è previsto che ai fini della valutazione l'autorità competente deve considerare le informazioni fornite dal committente e quelle ricevute attraverso le consultazioni, oltre a qualsiasi informazione supplementare.

Lo stesso art. 24 co. 4 D. Lgs 152/2006 prevede, del resto, che nelle osservazioni dei portatori di interesse possano essere forniti *“nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”*.

E' evidente che se non è stato consentito loro di visionare una parte della documentazione (nel caso di specie contenente peraltro, come si è visto sopra, informazioni decisive ai fini della stessa ammissibilità della domanda), non sarà possibile ai portatori di interessi oppositivi fornire *in parte qua* nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; l'autorità competente non potrà, per l'effetto, assumere una decisione che sia effettivamente frutto della valutazione delle informazioni pervenute da tutte le parti del procedimento (come richiesto dalla *ratio* informatrice della normativa in materia di VIA comunitaria e di recepimento sopra richiamata, che risulta pertanto manifestamente violata).

### *3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 1 lettera g) D.P.R. 27 maggio 1991 n. 395*

Come anticipato sopra, nella direttiva 1 luglio MISE-UNMIG si precisa che *“nelle more della emanazione delle linee guida di cui all'articolo 17 del sopracitato D.lgs. 22/2010, per la presentazione delle domande si può fare riferimento, ove applicabile, a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 di Approvazione del regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”*.

L'art. 7 co. 1 lettera g) D.P.R. 27 maggio 1991 n. 395 prevede che alla domanda deve essere allegata – tra le altre cose – una relazione dalla quale risultino *“le esperienze già acquisite dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico”*.

Ebbene, nel caso di specie ToscoGeo, al di là di un richiamo molto velato al *know how* che la casa madre (Graziella Green Power) ha in materia di geotermia (*know how* peraltro a sua volta mutuato da altra azienda – Magma Energy Italia srl - di cui recentemente è stato acquisito il 55% delle quote), nulla ha dimostrato in ordine all'esperienza richiesta dalla norma or ora citata.

Con l'ulteriore anomalia data dal fatto che ToscoGeo è una società a responsabilità limitata iscritta al registro delle imprese in data 2.5.2012 con un capitale sociale dichiarato di soli € 12.000,00 (poco al di sopra del minimo richiesto per aprire una srl); tali dati sono da soli sufficienti a dimostrare non solo le ridottissime capacità economiche della società - certo inidonee a sostenere la realizzazione di un intervento simile ed i rischi che la sua realizzazione può comportare -, ma anche che ToscoGeo srl non può aver maturato alcuna esperienza, non solo in materia di geotermia ma più in generale in ambito commerciale, se si considera che al momento della domanda per il permesso di ricerca pilota Castelnuovo la società era di fatto appena nata.

L'istanza di VIA presentata da ToscoGeo dovrà pertanto essere dichiarata inammissibile/improcedibile per la manifesta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 1 lettera g) D.P.R. 27 maggio 1991 n. 395

#### *4.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 D. Lgs 152/2006 e s.m.i.*

Il procedimento di avvio del procedimento che ci impegna ha avuto una duplice pubblicazione: una prima l'11 dicembre 2015; una seconda il 20 gennaio 2016.

Sorprendentemente, al secondo avvio del procedimento non ha fatto tuttavia seguito alcuna pubblicazione di documenti, fatta eccezione per gli avvisi pubblicati.

Non si comprende peraltro *ratio* e scopo della predetta duplice pubblicazione; né negli avvisi pubblicati è stata data alcuna spiegazione sul perché del riavvio procedimentale (trattasi infatti di avvisi sostanzialmente identici; quello del 20 gennaio 2016 comparso sul quotidiano nazionale è scritto peraltro in dimensioni talmente ridotte da risultare di fatto illeggibile, circostanza questa da sola idonea a determinare la falsa applicazione dell'art. 24 commi 2 e 3 D. Lgs 152/2006).

Qualora peraltro all'avvio del nuovo procedimento abbia fatto seguito la modificazione di elaborati progettuali senza conseguente ripubblicazione, ci troviamo di fronte ad ulteriore violazione degli artt. 23 e 24 D. Lgs. 152/2006, dal momento che la documentazione depositata per le consultazioni ed eventuali osservazioni dei portatori di interesse deve essere "pietrificata" e non è in alcun modo ammissibile - come è addirittura ovvio - la sua interpolazione e tantomeno modificazione nella pendenza del termine per le osservazioni.

L'effetto del duplice avvio di procedimento è stato in ogni caso, per il pubblico, portatore allo stesso tempo di effetti destabilizzanti e sostanzialmente distortivi.

L'intera procedura di VIA dovrà essere pertanto annullata, e tutti i documenti dovranno essere ripubblicati *ex novo*.

*4.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3. co. 2 D. Lgs 22/2010 - violazione e falsa applicazione delle direttive di cui alla nota MISE 9.7.2015 prot. 0014857 - mancata rispondenza tra il*

*progetto sul quale è stato espresso il parere CIRM originario e quello oggetto di VIA - mancata previa comunicazione al MATTM del parere CIRM reso il 27.11.2015 sull'istanza di variazione del programma dei lavori - pubblicazione di documentazione non aggiornata - violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 3 bis D. Lgs 22/2010 - richiesta di nuova istruttoria in sede CIRM previo annullamento del procedimento di VIA in corso*

L'art. 3 co. 2 D. Lgs. 22/2010 prevede che, laddove il permesso di ricerca sia rilasciato dal MISE, deve essere raggiunto il concerto con il MATTM previo parere della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM).

Da tale previsione deriva che il progetto sul quale la CIRM rilascia il proprio parere deve necessariamente essere lo stesso che sarà sottoposto a VIA, e sul quale il MATTM sarà poi chiamato ad esprimersi (di concerto con il MISE e con l'intesa della Regione interessata).

Conformemente alla disposizione testé richiamata, con la nota del 9.7.2015 prot. 0014857 il MISE ha previsto che ogni variazione del programma dei lavori intervenuta nel corso del procedimento debba essere comunicata al MATTM, al fine di fornire *“piena e documentata conoscenza delle modifiche proposte”*.

Nel caso di specie ciò sembra non essere avvenuto.

Leggendo la scheda relativa al progetto pilota Castelnuovo, presente sulla pagina web del MISE, è possibile vedere che il 4 febbraio 2016 il parere CIRM sull'istanza di variazione del programma dei lavori (trattasi con ogni probabilità del parere CIRM rilasciato il 27.11.2015, di cui è fatta menzione nella medesima pagina web del MISE, mai pubblicato) sarebbe stato *“comunicato”* (non è dato comprendere a chi) il 4 febbraio 2016, *i.e.*



dopo che l'istanza di VIA era già stata presentata, i relativi documenti pubblicati sulla pagina web del MATTM e addirittura in pendenza del termine per il deposito di osservazioni.

Sotto altro profilo, rileva il fatto che la maggior parte degli elaborati pubblicati sulla pagina web del MATTM riportano date antecedenti a quella del 27 novembre 2015, data in cui come detto è stato rilasciato il parere della commissione CIRM sull'istanza di variazione del programma dei lavori *medio tempore* depositata da ToscoGeo.

Ciò significa che la documentazione VIA pubblicata sulla pagina del MATTM è stata predisposta prima che la commissione CIRM si pronunciasse sulla richiesta di variazione del programma dei lavori, e che lo stesso parere fosse comunicato al MATTM (ad ammettere che detta comunicazione vi sia mai stata).

Il corto circuito procedimentale testé rappresentato viola espressamente le direttive di cui alla nota MISE del 9.7.2015 sopra richiamata, nella parte in cui impongono il tempestivo aggiornamento della documentazione progettuale oggetto di VIA in caso di variazione del programma dei lavori. Preso atto di tutto quanto precede, dovrà pertanto essere imposta alla proponente la ripubblicazione dell'intera documentazione, aggiornata agli ultimi pareri sulle istanze di variazione del programma dei lavori rilasciati dalla Commissione CIRM (i cui contenuti sarebbe peraltro opportuno pubblicare unitamente alla documentazione, allo scopo di consentire al pubblico interessato di conoscere le valutazioni della Commissione).

*4.3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 co. 3 D. Lgs 22/2010 – incompetenza della sezione CIRM pronunciatasi sul progetto pilota Castelnuovo*

Sotto ulteriore e assorbente profilo, deve essere dichiarata improcedibile la domanda di VIA proposta da ToscoGeo dal momento che il parere preliminare è stato reso da una sezione della CIRM incompetente.

L'art. 3 co. 3 D. Lgs 22/2010 prevede infatti che a pronunciarsi sui permessi di ricerca di risorse geotermiche sia una apposita sezione della CIRM, che avrebbe dovuto essere istituita con regolamento ai sensi dell'art. 17 co. 2 legge 400/1988.

Detta sezione specializzata non è mai stata costituita, con la conseguenza che il parere sul progetto che ci impegna è stato di necessità reso da una sezione della CIRM da ritenersi incompetente.

Dovrà pertanto essere dichiarata l'improcedibilità della domanda con immediato annullamento del procedimento di VIA, stante la carenza del predetto presupposto di legge.

## NEL MERITO

### *5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 3 bis D. Lgs 22/2010 - violazione e falsa applicazione della direttiva MISE 1 luglio 2011*

L'art. 1 co. 3 bis D. Lgs 22/2010 prevede che sono “*di interesse nazionale i fluidi geotermici a media e alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW*”.

Si è già richiamata sopra la Direttiva 1.7.2011 MISE, nella quale le caratteristiche degli impianti pilota sono meglio specificate, avuto riguardo

in particolare alla reiniezione del fluido nelle stesse formazioni di provenienza ed alle emissioni nulle.

Nel caso di specie, come dimostrato con dovizia di particolari e riscontri tecnico-scientifici nelle osservazioni predisposte dai consulenti incaricati da Italia Nostra e dal Comitato inviate unitamente alla presente, il progetto presentato da ToscoGeo non è in grado di garantire: *i)* la reiniezione totale del fluido geotermico estratto nelle stesse formazioni di provenienza; *ii)* una produzione di energia elettrica con emissioni nulle.

Ciò, a causa delle particolarissime condizioni chimico-fisiche del fluido presente nell'area, nel quale – come riconosciuto dalla stessa proponente – è presente una percentuale di gas non condensabili (NCG) pari (o addirittura superiore) all'8%.

A questo proposito, il **Dr. Bjarni Pálsson** (esperto islandese in materia di geotermia di fama internazionale, con esperienza ultraventennale maturata sul campo con le più importanti compagnie del settore per le quali ha studiato proprio il tema degli impatti della reiniezione dei fluidi, già membro del board dell'*International Geothermal Association* e presidente della *Geothermal Association of Iceland*, oggi manager del dipartimento geotermico della compagnia elettrica nazionale islandese) contesta chiaramente l'affermazione della proponente secondo cui sarebbe possibile reimmettere interamente i gas non condensabili nella stessa formazione di provenienza.

In particolare, il Dr. Pálsson - precisato che in Islanda i campi geotermici ad alta entalpia contengono al massimo il 2% di gas non condensabili, mentre lo standard internazionale si aggira intorno all'1%, ciò che dimostra la straordinaria peculiarità del campo geotermico in cui si troverà ad operare il progetto pilota Castelnuovo, contenente un valore di

NCG 8 volte superiore alla media internazionale - a seguito di un'attenta lettura degli elaborati progettuali depositati da ToscoGeo, precisa che la simulazione prodotta dalla proponente (secondo la quale i gas non condensabili potrebbero essere miscelati con acqua a 1200 metri di profondità) è del tutto inattendibile, dal momento che non è in alcun modo specificata la possibile reazione dei gas a contatto con i minerali presenti a tale profondità.

Addirittura, il Dr. Pálsson confuta le affermazioni della proponente secondo cui l'esperienza islandese dimostrerebbe la agevole praticabilità della reiniezione dei gas non condensabili nelle formazioni di provenienza, precisando che in Islanda un ruolo chiave nella fissazione del gas nella formazione di provenienza è svolto dalla formazione basaltica ricca di calcio, e che *“è molto incerto che quest'esperienza possa essere replicata nella diversa geologia presente in Toscana”* (*“However, the calcium rich basaltic formation in Iceland plays a key role in fixing the gas in the formation, and it is very uncertain if this experience can be transferred to the different geology in Toscana”*).

Ancora sul punto, il Dr. Pálsson aggiunge che il processo di reiniezione dei gas non condensabili - per quanto, come sopra precisato, questi siano contenuti intorno al 2%, e quindi quattro volte meno che nel caso di specie - anche in Islanda è stato (ed è) molto problematico laddove siano presenti (come nel Pilota Castelnuovo) H<sub>2</sub>S e CO<sub>2</sub>, i quali al momento della reiniezione richiedono di essere separati avendo differenti pressioni di miscelazione.

In realtà, in Islanda non è praticata la reiniezione totale dei gas, ma questi sono reiniettati soltanto parzialmente; in particolare, i gas sono prima separati e poi trattati, al fine di ottenere in parte sostanze solubili in acqua

(e quindi iniettabili) e in parte frazioni gassose (che sono immesse in atmosfera).

Nel caso che ci impegna, la proponente nulla dice su come affronterà il problema una volta che i due gas torneranno ad essere riuniti (ToscoGeo dichiara infatti che in una prima fase della reiniezione i gas saranno effettivamente separati, per poi essere riuniti raggiunta una certa profondità).

In conclusione, il Dr. Pálsson - dopo aver precisato, a scanso di equivoci, di essere un sostenitore della tecnologia di cui si tratta, ciò che rende le sue affermazioni ancor più attendibili proprio perché provenienti da un addetto ai lavori impegnato nella progettazione e diffusione di impianti geotermici - si pronuncia chiaramente sulla assoluta inopportunità di procedere alla reiniezione totale in presenza del centro abitato di Montecastelli a poche centinaia di metri, praticamente proprio sopra il pozzo reiniettivo (sul punto, v. più diffusamente *infra*).

Ad identiche conclusioni giunge la **Dott.ssa Daria Dovera** (geologo, consulente ambientale), la quale sul punto - con il sostegno di una ricca bibliografia, anche sito specifica, e il richiamo a molteplici *case studies* - precisa ancor più dettagliatamente le problematiche connesse al tema della reiniezione totale.

Chiarito che nell'area geotermica tradizionale di Larderello (posta a pochi chilometri di distanza) "*è in atto solo una reiniezione parziale (20-30% max) proprio a causa delle caratteristiche di contenuto in NCG (circa 8.5% in peso-dato registrato nel pozzo Sesta\_6bis) e di pressione (70 bar) che ne sconsigliano la pratica sia a livello sperimentale sia, a maggior ragione, a livello produttivo*", la Dott.ssa Dovera chiarisce come

“l’iniezione diretta di NCG, anche in piccole quantità, può provocare l’aumento della pressione nel serbatoio e necessita di una grande quantità d’acqua per consentirne la completa dissoluzione. Numerosi studi a partire dalla fine degli anni ’70 hanno affrontato le problematiche legate alla reiniezione dei gas non condensabili. Le sperimentazioni relative alla reiniezione totale sono state abbandonate per insuccesso a causa degli effetti indotti sul serbatoio geotermico di produzione, come ad es. nel Coso Geothermal Field in California che presenta un contenuto in gas non condensabili (NCG) simile (pari al 6%), ma inferiore, a quello dell’area di interesse. [...] Più recentemente, nella seconda metà degli anni 2000, nel sudovest dell’Islanda, sono stati avviati due progetti di reiniezione dei NCG, denominati, rispettivamente, “Sulfix” (reiniezione e cattura di H<sub>2</sub>S nel serbatoio ad alta temperatura) e “CarbFix” (reiniezione e cattura di CO<sub>2</sub> nel serbatoio a bassa temperatura). I gas da reiniettare sono trattati in una stazione di separazione (dapprima a scala pilota) presso la Centrale di Hellisheiði, in funzione dal 2007. Lo scopo dell’impianto di separazione è quello di ridurre le emissioni in atmosfera derivate dalla geotermia, sviluppando metodi commerciali per separare i gas geotermici non condensabili solubili in acqua (CO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S) dal resto degli altri gas meno solubili (H<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> e Ar) prima della reiniezione nel terreno (Metodo Reykjavík Energy-RE). La fase sperimentale si è conclusa con la realizzazione di un impianto industriale di separazione (estate 2014). Come si può vedere, anche le esperienze più avanzate e recenti in campo geotermico non contemplano la reiniezione totale dei NCG ma sviluppano metodi di trattamento alternativi per la reimmissione sempre più ridotta in atmosfera degli stessi. La reiniezione totale, eventualmente, come fu fatto all’epoca per la reiniezione del vapore condensato, deve prima passare da una fase di sperimentazione a piccola scala al fine di individuare tutte le criticità sito-specifiche (sismicità indotta, aumento della fratturazione indotta, deformazioni del suolo, alterazione delle rocce, formazione di minerali secondari, evoluzione della porosità e permeabilità negli acquiferi profondi, raffreddamento del pozzo di produzione, etc.) che costituiscono una seria incognita. Inoltre, recenti studi si sono focalizzati, ad esempio, sull’evoluzione geochimica dei minerali e sull’evoluzione delle proprietà fisiche delle rocce durante l’iniezione dei fluidi nei pozzi; è stato dimostrato che le interazioni fluido-roccia possono essere estese nella matrice del serbatoio e che le interazioni fluido-minerale sono dinamiche e che i minerali argillosi possono reagire chimicamente e fisicamente. Il Proponente non riporta alcuna informazione relativamente alla fase di reiniezione totale; non riferisce alcun problema legato agli effetti della reiniezione totale di fluidi nel sistema geotermico individuato nell’ambito del PdR “Castelnuovo” (cfr. osservazioni Dott.ssa Dovera, pagg. 25-26).

Fatalmente, se non è possibile reiniettare completamente i gas non condensabili insieme al fluido nella stessa formazione di provenienza, questi dovranno essere immessi in atmosfera, ciò che impedisce il rispetto dell'altro presupposto di legge, e cioè le "emissioni nulle".

Sul punto specifico, così ancora la Dott.ssa Dovera:

*“Un impianto pilota geotermico, per essere tale, deve rispettare la condizione di essere un impianto ad “emissioni zero”: l'impianto in progetto a Castelnuovo non risulta rispettare tale condizione necessaria. Come dichiarato dallo stesso Proponente (si veda SLA- Quadro di Riferimento Progettuale Tabella 14), la disponibilità dell'impianto è pari al 92%: ciò implica che durante l'8% del tempo si verificano emissioni in quanto l'impianto non sarà in funzione (non è attivo e si ha sfioramento diretto in atmosfera del fluido geotermico). Considerando che le ore di funzionamento di una centrale siano 8760 in un anno, le ore di non funzionamento, già previste, ammonterebbero a 701. Considerando, cautelativamente, la portata dell'impianto che è pari a 61,2 t/h, l'emissione in atmosfera prevista durante le ore di non funzionamento, sopra indicate, è pari a 42.901 t/a di fluido geotermico (inclusi i NCG) che non corrispondono esattamente ad un'emissione “zero”. Il Proponente non chiarisce se e come possano essere garantite le emissioni zero anche durante l'8% di fuori impianto dichiarato: - nel caso non venga dimostrato che le emissioni “zero” possano essere garantite, si deve segnalare che non sussisterebbe più la condizione essenziale della sperimentazione di reiniezione totale e, conseguentemente, non sussisterebbero più anche le condizioni per l'erogazione degli incentivi previsti; - nel caso  venga dimostrato che le emissioni “zero” possano essere garantite (e ciò può avvenire solo se non è più in atto l'estrazione del fluido geotermico), il proponente deve indicare quali siano le misure prese per evitare il crollo del pozzo a causa della mancata produzione. Il Proponente deve inoltre, ed in entrambi i casi, indicare quali siano le adeguate misure di monitoraggio adottate” (pag. 27).*

La Dott.ssa Dovera segnala inoltre la seguente anomalia grafica, avuto riguardo alla reiniezione nella stessa formazione di provenienza: *“Dall'esame del modello geotermico di fig. 13 sembra che il pozzo di reiniezione (tratto netto in colore azzurro) si arresti al complesso a scaglie tettoniche e Verrucano alla*

*profondità di circa 2000 m. provvedendo quindi alla reiniezione dei fluidi non nel serbatoio di provenienza” (pag. 33).*

Come dato vedere, entrambi i requisiti normativamente richiesti dall’art. 1 co. 3 bis D. Lgs 22/2010 per l’ammissione di un impianto alla classificazione di “pilota” (reimmissione del fluido nella stessa formazione di provenienza e emissioni nulle), nel caso di specie non sono sussistenti.

La circostanza è decisiva, per quanto qui interessa.

Essendo la VIA sui progetti pilota, per stessa ammissione del MATTM (v. la già citata nota 28.9.2015 prot. n. 0024257 resa nell’ambito del procedimento relativo all’impianto pilota “Cuma”), un sub-procedimento del più ampio procedimento autorizzativo pendente di fronte al MISE, in assenza dei prerequisiti fondanti normativamente previsti per accedere alla qualificazione di impianto “pilota”, l’istanza di VIA dovrà essere respinta e in ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale non potrà che essere negativo pena, in caso contrario, la falsa applicazione dell’art. 1 co. 3 bis D. Lgs 22/2010 (oltre che della direttiva MISE 1 luglio 2011).

*6. Illegittimo frazionamento della valutazione di impatto ambientale - omessa valutazione della linea MT (ed altre opere connesse) - violazione e/o falsa applicazione della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27/6/1985 come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE, 2009/31/CE, 2011/92/UE e 2014/52/UE - violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 19 e ss. del D.Lgs. 152/2006.*

Nella prima parte della relazione della Dott.ssa Dovera è contenuta una minuziosa ricostruzione del dedalo di permessi di ricerca che insistono sul territorio del Comune di Castelnuovo e dei Comuni limitrofi.



Tra questi, rileva in particolare il permesso di ricerca "Mensano" di cui è titolare Magma Energy Italia srl (società partecipata al 55% da Graziella Green Power spa, la quale – come si è visto sopra - controlla anche ToscoGeo), al confine con il quale è situato il perimetro del permesso di ricerca per la sperimentazione del progetto pilota Castelnuovo.

Proprio nell'ambito del permesso di ricerca Mensano è attualmente in corso un procedimento di VIA regionale sul progetto proposto da Magma Energy per la realizzazione di due pozzi esplorativi (MEN 01 e MEN 01b), posti a poco più di 1 km dalla postazione di perforazione del progetto pilota Castelnuovo, il cui obiettivo minerario è sostanzialmente il medesimo serbatoio geotermico, posto a 3500 metri di profondità.

Rinviando alla relazione della Dott.ssa Dovera per ogni dettaglio tecnico sul progetto in questione (ed anche sulla sua sostanziale contiguità - al pari del Pilota Castelnuovo - con gli altri permessi di ricerca esistenti nell'area, oltre che con gli impianti tradizionali già operanti da decenni), per quanto qui interessa occorre contestare l'illegittimo frazionamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale riguardanti il progetto Pilota Castelnuovo e il progetto di pozzi esplorativi Mensano.

Non si vede infatti come possano essere condotti separatamente due procedimenti di VIA (uno di fronte alla Regione Toscana ed uno di fronte al MATTM) su progetti: *i)* proposti da persone giuridiche solo formalmente distinte tra loro ma riconducibili alla medesima società controllante; *ii)* aventi ad oggetto postazioni di perforazione (dalle quali si dipartono peraltro anche pozzi devianti) distanti poco più di 1 km l'una dall'altra; *iii)* interessanti il medesimo serbatoio geotermico; *iv)* contenenti elaborati tecnici in alcuni casi letteralmente identici.

Lo smembramento delle procedure di VIA non consente infatti di valutare gli effetti integrali e cumulativi, diretti e indiretti, che i singoli progetti sono suscettibili di produrre sull'ambiente e sul paesaggio.

Ciò che si contesta, in altre parole, è che una molteplicità di diverse procedure di VIA, regionali e nazionali, possano sostituire una VIA unica e completa sul complesso di attività (strettamente correlate tra loro) che interessano questo fazzoletto di territorio.

Il tutto, in manifesta violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di VIA.

L'Unione Europea ha emanato la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 – pubblicata in G.U.U.E. L. 26 del 28.01.2012 – di codifica in materia di VIA.

La direttiva, emanata – come si legge nel considerando n. (1) – per motivi di chiarezza e razionalizzazione, va a sostituire, abrogandola (cfr. art. 14 della direttiva), la precedente direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, che aveva subito diverse e sostanziali modificazioni (soprattutto nell'Allegato VI, parte A).

Ai sensi dell'articolo 2, co. 1 della succitata direttiva, *“Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4”*.

I principi affermati da tale direttiva, già espressi dalla precedente direttiva 85/337/CEE, sono stati recepiti dal D. Lgs 152/2006, come modificato dal d.lgs. 16.01.2008 n. 4 e dal d.lgs. 29.06.2010 n. 128.

All'art. 4 del D. Lgs 152/2006 si legge, infatti, che *“le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione: ...b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003”*.

La direttiva 2011/92/UE è stata infine ulteriormente modificata dalla direttiva 2014/52/UE, entrata in vigore il 15 maggio 2014.

La nuova direttiva contiene l'esplicita previsione (considerando n. 22) che *“le valutazioni di impatto ambientale dovrebbero tener conto dell'impatto del progetto in questione nel suo complesso”*.

Chiara segno, quest'ultimo, che denota la volontà dello stesso Legislatore comunitario di censurare il frazionamento di opere aventi carattere unitario al fine di eludere la normativa in tema di valutazione di impatto ambientale.

La direttiva 2014/52 non ha invero fatto altro che recepire la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la quale ha più volte chiarito che *“l'obiettivo della normativa non può essere aggirato tramite un frazionamento dei progetti e che la mancata presa in considerazione del loro effetto cumulativo non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337”*; e ancora che *“il campo di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e il suo obiettivo di portata molta ampia. Inoltre, se è vero che l'art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d'impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell'obbligo, enunciato all'art. 2, n. 1, di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione. A tal riguardo, la direttiva 85/337 fa riferimento ad una valutazione globale dell'impatto ambientale dei progetti o della loro modifica”* (Corte di Giustizia CE, sent. n. 2 del 28-02-2008; cfr. in tal senso anche sent. 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5901, punto 76).

La giurisprudenza del giudice amministrativo nazionale si è da sempre conformata a quella della Corte di Giustizia (in alcuni casi addirittura precorrendola).

Illuminante, sul punto, l'arresto del TAR Puglia n. 1296/2011: *“Quando l'intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell'impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz'altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi. Il codice dell'ambiente, con l'art 5, comma 1 lettera c, restituisce invero un concetto di impatto ambientale che, per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata. L'impatto ambientale viene infatti descritto come " l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimicofisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti". Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale è che [...] l'organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento”* (cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. I, 13.07.2011, n. 1296).

Anche il Consiglio di Stato si è più volte pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria, affermando che *“La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti"; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente suddivisa in frazioni eseguite in assenza della valutazione, perché,*

*isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo” (cfr. Cons. St., sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849; Cons. St., sez. IV, 02.20.2006, n. 5760; Cons. St., sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368; lo stesso principio è desumibile, a contrario, da Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049).*

Già nel 1996 il MATTM, con la circolare 7 ottobre n. 15208, aveva del resto chiarito che “...*la logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale [...] deve prendere in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell’opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall’opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorchè al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano posti in essere (o sia inevitabile che siano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell’opera stessa”.*

A *fortiori*, quindi, tale ragionamento è valido nel caso di specie, in cui il progetto, anche se diviso in distinti progetti di ricerca, è unico nella sua essenza, e degli interventi (sui diversi progetti) non ne è solo prospettata la realizzazione, bensì costituiscono parte integrante del progetto complessivo.

Il procedimento di VIA sul progetto pilota Castelnuovo dovrà pertanto essere sospeso fintantoché la proponente (*rectius*: le proponenti, dovendo evidentemente essere coinvolta anche Magma Energy) non presenti (no) un nuovo progetto unitario che tenga conto degli impatti cumulativi determinati dall’impianto pilota Castelnuovo e dai pozzi esplorativi MEN01 e MEN 01b.

Sotto altro profilo, la normativa in materia di VIA risulta essere stata manifestamente violata anche per non avere la proponente minimamente valutato, negli elaborati versati in atti, l’impatto della linea di media tensione (MT) di 11 km che dovrà collegare l’impianto alla rete Enel di distribuzione.

Il tema è stato ancora una volta attentamente sviluppato nella relazione tecnica della Dott.ssa Dovera, nella quale è dimostrato come in nessuno degli elaborati di progetto sia mai stato descritto il tracciato della linea MT (non sono state fornite le caratteristiche del cavo, le modalità costruttive della sede del cavo, le modalità di posa del cavo, il bilancio delle terre, le interferenze del cavidotto con le strutture esistenti, etc), pur essendo la stessa opera indicata nella stessa istanza di VIA come opera funzionale e connessa all'impianto pilota.

Stesso dicasi per le opere (da ritenersi parimenti connesse a quella principale) relative alla viabilità di accesso, alla condotta idrica provvisoria, alla condotta idrica di alimentazione e di allacciamento all'acquedotto, alle stazioni di monitoraggio microsismico.

Ne risulta ancora una volta insanabilmente violato l'illustrato principio di unitarietà della VIA, in ossequio al quale devono essere valutati non solo gli effetti cumulativi di più progetti tra loro, ma anche delle singole opere funzionali e connesse ad un unico progetto.

Se la linea MT e le altre opere connesse sopra menzionate non sono opere separate, ma sono parte essenziale dell'impianto Pilota in quanto ad esso funzionali e collegate (la linea MT è infatti priva di una utilità e fruibilità autonome, indipendenti dall'impianto Pilota), la VIA (avuto riguardo alla localizzazione territoriale) su dette opere avrebbe dovuto svolgersi unitamente, indistintamente e contestualmente all'impianto Pilota (non essendo ammissibile il frazionamento del progetto in singole opere che isolatamente considerate non sarebbero sottoposte a VIA).

Sul punto, in un caso assimilabile a quello che ci impegna (impianto + condotta), si veda quanto deciso da TAR Veneto n. 2161/2008: *"il Collegio ritiene, invero, non corretto il frazionamento del progetto in singole opere che isolatamente considerate non sarebbero sottoposte a valutazione di impatto ambientale, quando per contro, nella loro interezza ed unitariamente considerate lo sarebbero.*

*Infatti la normativa comunitaria mira a sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti che possono avere un riflesso rilevante sull'ambiente. [...] Nel caso all'esame la banchina e la condotta ricadono in area sensibile e, dovendo assolvere al compito di convogliare il combustibile necessario al funzionamento dell'impianto ad esclusivo servizio del medesimo, sono, all'evidenza, prive di una fruibilità e di un'utilità autonoma e indipendente dalla realizzazione dell'opera complessiva. In quanto tali debbono essere considerate parti del progetto che nel suo insieme, ricadendo parzialmente in area sensibile, può avere significative interazioni con l'ambiente e deve pertanto essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale. Diversamente opinando, la decisione se sottoporre a valutazione di impatto ambientale determinati progetti verrebbe trasferita dal legislatore regionale, che ha introdotto in via generale soglie e criteri prefissati, ai soggetti redattori dei progetti o all'Amministrazione che di volta in volta, mediante l'eventuale surrettizia suddivisione di parti del progetto, potrebbero operare una sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; Consiglio Stato, sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368)".*

In applicazione dei principi giurisprudenziali testé richiamati, certamente condivisibili, la localizzazione territoriale dell'impianto Pilota e della linea MT (ed altre opere connesse) deve pertanto essere intesa come *unicum*, con la conseguenza che anche gli effetti delle opere funzionali devono essere valutati.

Non essendo, negli elaborati depositati dalla proponente, presente alcuna descrizione non solo degli impatti, ma neanche della localizzazione (e della struttura) delle opere predette, il giudizio di VIA non potrà che essere negativo (ovvero, in alternativa, il procedimento dovrà essere sospeso con richiesta alla proponente di nuova pubblicazione dell'intera documentazione progettuale, comprensiva cioè di tutte le opere connesse e funzionali).

*7.1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 22 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e 1 co. 3 allegato VII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 3,4,5 - All. I art. 2 lettere b), c), f), g), i) - All. II art. 5 lettere b), c), f), g), i) del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - violazione e falsa applicazione degli artt. 21 co. 4, 26 D. Lgs 42/2004 e 25 co. 3 G. Lgs 152/2006 - violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 12.12.2005 - sui quadri di riferimento progettuale e ambientale: omessa/erronea valutazione delle componenti ambiente idrico, suolo e sottosuolo, salute pubblica, rumore e vibrazioni, paesaggio – In particolare: erronea valutazione dei profili di rischio connessi alla sismicità indotta – travisamento dello stato dei luoghi*

Entrando nel merito dello studio di impatto ambientale depositato dalla proponente, vedremo di seguito come lo stesso contiene gravissime omissioni, carenze, contraddizioni ed errori sui presupposti di fatto che si sostanziano in insanabili violazioni delle norme di legge che regolamentano i contenuti necessari dello studio di impatto ambientale (con particolare riferimento al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, ancora oggi norma di riferimento).

Con riferimento ai quadri di riferimento progettuale e ambientale, l'allegato I al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 stabilisce, all'art. 1, che "lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità".

Al comma 2 vengono quindi descritte le componenti ed i fattori ambientali, tra cui:



- “b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;*
- c) suolo e sottosuolo; intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;*
- f) salute pubblica: come individui e comunità;*
- g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;*
- i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali”.*

Su ognuno dei predetti fattori, lo studio di impatto ambientale depositato da ToscoGeo è gravemente carente, lacunoso ed erroneo, nei termini di seguito rappresentati.

#### **7.2.1. Sub b): ambiente idrico**

Con riferimento al fattore “*ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse*”, l'allegato II al D.P.C.M. 28 dicembre 2014 dispone che “*obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:*

- 1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;*
- 2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali” [...].*

Così la Dott.ssa Dovera, sul punto:

- sull'uso di risorse idriche in fase di perforazione dichiarato da ToscoGeo: *“per la perforazione dei pozzi sarà necessario un volume di circa 61.000 m<sup>3</sup> di acqua, ma non si specifica dove ci si approvvigionerà, considerando che il volume accumulato nelle vasche è insufficiente a coprire questo fabbisogno”* (pag. 40).
- sulla caratterizzazione idrogeologica dell'area del solo impianto: *“la descrizione riportata nel documento è molto stringata e non risulta adeguata alla tipologia di opera in oggetto (pozzi che raggiungono la profondità di 3500-4000 m) che prevede sia l'estrazione che la reiniezione totale dei fluidi geotermici. Si ricorda che è l'unico documento sull'argomento a disposizione del Pubblico”* (pag. 44);
- sulla Relazione idrologica idraulica: *“per quanto riguarda lo studio idrologico (§ 2) è stato individuato un bacino idrografico che corrisponde all'unione dei bacini imbriferi dei corsi d'acqua esterni all'area sottesa dall'impianto (Fosso Est-Botro Bucignano e Fosso Sud) cui si ritiene afferisca un bacino diverso e di minore estensione. Le considerazioni di cui al § 4 non sono chiare: dapprima (pag. 23), si fa riferimento ad un'area da cui le acque meteoriche affluiscono nelle vasche pari a 10600m<sup>2</sup> e, successivamente (pag. 25) ... “all'area considerata nel modo descritto sopra, pari a circa 106000 mq”... Non si capisce a che area ci si riferisca e quindi se i calcoli del volume potenziale di ricarica pari a 4400m<sup>3</sup> annuali siano corretti. I dati utilizzati si riferiscono all'apporto pluviometrico medio annuo dell'intero bacino (in questo caso Toscana Costa) che, per il periodo di riferimento (1984-2013) è pari a 719 mm/a. Realisticamente, in condizioni cautelative, si dovrebbero considerare i valori minimi che hanno toccato anche i 333 mm/a. Va però segnalata l'esistenza di stazioni del Servizio Idrologico Regionale (SIR) nell'area di interesse, in particolare TOS10002100 Castelnuovo V. Cecina, cui*

*riferirsi per analisi di dettaglio come richiesto dall'opera in progetto" (pagg. 47-48).*

Le lacunosità, contraddittorietà e omissioni testé richiamate si sostanziano in una chiara violazione del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 art. 1 comma 2 lettera *b*) e allegato II punti 1 e 2.

### ***7.2.2. Sub c (suolo e sottosuolo) e sub f (salute pubblica)***

Con riferimento al fattore *“suolo e sottosuolo, intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili”*, l'allegato II al D.P.C.M. 28 dicembre 2014 dispone che *“obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:*

- a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;*
- c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;*
- d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii.*

*In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici,*

*franosì, meteorologici, marini, ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto".*

Sul punto specifico, la Dott.ssa Dovera ha rilevato i seguenti molteplici profili di lacunosità dello studio di impatto ambientale:

- *"per quanto riguarda la caratterizzazione geomorfologica dell'area del solo impianto, si evidenzia che ... "l'area non presenta indici di fenomeni gravitativi attivi macroscopici"... ma nel contempo si evidenzia, immediatamente a contatto (lato E) della postazione di perforazione e della strada di accesso nonché nelle immediate vicinanze della vasca acqua perforazione, di una frana quiescente al momento inattiva ma ... "che può essere riattivata dalle sue cause originali"... (si veda Fig. a). Non si cita invece l'altra area in frana quiescente posta immediatamente a valle della vasca acqua accumulo da 12.000 mc che pertanto si trova direttamente minacciata da un'eventuale rimobilizzazione del fenomeno in questione. Non risulta che le verifiche di stabilità prodotte abbiano considerato gli effetti dell'intervento sulle frana in questione. Non sono state approfondite le evidenze dei fenomeni gravitativi superficiali rilevati in loco. Non sono stati considerati gli effetti, al piede del versante in oggetto, del già citato Botro Bucignano che può produrre fenomeni di erosione spondale. Tale attività erosiva potrebbe interessare direttamente la porzione basale della grossa frana quiescente con effetti diretti sulla stabilità dell'impianto. Lo stesso Proponente nel documento CAS-02-DE-CI-R-017 dichiara che ... "non possono escludersi possibili fenomeni di erosione locale e dissesto delle sponde"... Nulla è detto rispetto alle caratteristiche geomorfologiche del tracciato della nuova viabilità d' accesso. Nulla è detto rispetto alle caratteristiche geomorfologiche del tracciato della nuova linea interrata MT che attraversa il territorio toscano per ben 11 km. Nulla è detto rispetto alle caratteristiche geomorfologiche del tracciato della condotta" (pag. 44);*

- (CAS-02-DE-CI-R-018 *Relazione sulla stabilità dei pendii*) “Il modello geotecnico assunto per effettuare le verifiche di stabilità, per stessa ammissione del Proponente, presenta ... “grosse incertezze” (pag. 12). Non sono state effettuate indagini geognostiche e pertanto non è stato elaborato un modello geotecnico sito specifico appropriato. Questo fatto pregiudica la correttezza della verifiche di stabilità qui presentate. Le verifiche in condizioni dinamiche devono essere adeguate ai parametri corretti di cui si è detto in precedenza, in particolare il periodo di riferimento dell’azione sismica. L’affermazione di pag. 16 ... “come si evince dai FS ottenuti, sia le configurazioni ante che post operam soddisfano in generale i requisiti generali di stabilità globale anche in condizioni sismiche”... è approssimativa. I requisiti normativi devono essere soddisfatti per tutte le superfici di scorrimento individuate: nel caso in cui non siano soddisfatti, i dati di input devono essere modificati fino all’ottenimento del risultato richiesto. Lo stesso Proponente, in assenza del modello geotecnico basato su indagini geognostiche ad hoc, ha previsto di ridurre l’acclività delle scarpe di scavo. Non risulta che le verifiche di stabilità prodotte abbiano considerato gli effetti dell’intervento sui dissesti presenti sul pendio” (pag. 48).

Sotto il profilo specifico della **sismicità stimolata (indotta)**, la Dott.ssa Dovera ha sottoposto ad un puntuale esame l’allegato CAS-02-De-AM-R-007 depositato da ToscoGeo (dedicato, per l’appunto, allo Studio e monitoraggio della sismicità), rilevando una serie di omissioni/errori/contraddizioni valutative di seguito riportate:

“A pag. 6, in merito alla pericolosità sismica in base ai dati INGV, si riporta che ... “la zona interessata dal progetto ha valori di accelerazione orizzontale di picco (PGA) che variano tra 0.100 2 a 0.125 m/s ”... e si fa riferimento alla successiva fig. 4 dal cui esame si evince, che invece, i valori di accelerazione orizzontale di picco (PGA) dell’area di studio (si veda isola amministrativa di

Montecastelli) variano tra 0.125 a 0.150 m/s .Pertanto le considerazioni successive di confronto tra 2 questo approccio (standard) e quello alternativo (che fornisce valori tra 0.15 e 0.18 m/s ) vanno ridimensionate. In fig. 6 non è rappresentato, in rosso, il limite del Permesso di Ricerca Impianto Pilota "Castelnuovo", bensì quello del Permesso di Ricerca "Mensano". Questo fatto è significativo della convergenza delle attività in capo alle diverse Società della medesima Holding che supporta la richiesta di unificare tutti i procedimenti autorizzati attualmente in corso come già sottolineato nelle pagine precedenti. Rispetto alle considerazioni relative alla sismicità naturale, si rimanda a quanto già riportato in questo documento (si veda § Osservazioni generali) e all'elencazione qui prodotta. Per quanto riguarda la sismicità stimolata (indotta) dall'attività di perforazione si dichiara che è stata osservata la correlazione con l'attività di reiniezione (che è appunto prevista nel caso di specie) nei noti casi USA ma non specificamente nel campo geotermico Lardarello-Travale. In particolare è stato osservato l'aumento della sismicità con l'aumento delle quantità di fluidi reiniettati mentre la Magnitudo dei sismi registrati, con massimi fino a 3,2-3.8, si mantiene bassa (<2.6). Si ricorda che una caratteristica tipica è la possibilità che le scosse si verificano molto più in prossimità della superficie rispetto a quanto accade con i terremoti tettonici. La minore profondità degli ipocentri ha come conseguenza una maggiore attenuazione allontanandosi dall'epicentro, ma anche maggiori accelerazioni e intensità macrosismiche nelle immediate vicinanze dello stesso. I sismi generati dalla reiniezione si producono ad una profondità di 10 km entro 2 km di raggio dal punto di reiniezione: l'abitato di Montecatelli Pisano è racchiuso in tale intorno. Nel documento, si trascurano completamente: - la sovrapposizione l'amplificazione degli effetti della sismicità naturale in concomitanza di sisma. - gli effetti a lungo termine della reiniezione sul sistema di fratturazione presente nell'area e definito per i pozzi Sesta6. - l'affermazione di pag. 26 ... "Le operazioni si svolgeranno ai margini di un sistema geotermico idrotermale, ossia in una zona sismicamente attiva, quindi l'occorrenza dei terremoti è attesa indipendentemente dall'esecuzione o meno di attività di produzione e reiniezione in serbatoio"... non è condivisibile. Ciò non è certamente rassicurante né può essere considerato un impatto trascurabile sulla popolazione sia dal punto di vista psicologico che fisico. ... "Durante l'esame di VIA di impianti od opere potenzialmente in grado di generare sismicità indotta andrebbe ipotizzata la magnitudo massima di quest'ultima e si dovrebbero porre in atto confronti tra le forme spettrali di normativa e quelle di eventi indotti". Rispetto alle considerazioni relative alla sismicità stimolata, si rimanda a quanto già riportato in questo documento (si veda §

*Osservazioni generali). Per quanto riguarda il monitoraggio microsismico, si raccomanda, come già fatto (si vedano pagine precedenti) che la rete abbia capacità di rilevare tutti i terremoti di magnitudo almeno a partire da ML 0,5 e che le misurazioni vengano effettuate almeno un anno prima dell'inizio delle attività, che vengano effettuate per tutto il tempo delle attività e che si protraggano almeno un anno dopo la conclusione delle attività. Ancora una volta si fa riferimento alla rete di monitoraggio composta da 6 stazioni microsismiche previste nell'ambito del Permesso di ricerca "Mensano" che sono ubicate a distanza elevata e tuttora ancora incerte e non definite. Inoltre non risulta essere previsto predisposto un piano o una procedura di allerta e allarme della popolazione in caso di evento ma solo una procedura interna di allerta di intervento sulla gestione operativa degli impianti. Si segnala che il documento qui esaminato è la riproposizione esatta del § 9. Caratteristiche sismiche del documento R.CV.110.MAG.014.006.02 "Relazione di fattibilità geologica ai fini della valutazione di impatto ambientale, per la realizzazione delle postazioni esplorative, della viabilità di accesso e della condotta di reiniezione" 27/11/14 predisposta nell'ambito del procedimento VIA Regione Toscana relativo alla progettazione e valutazione di impatto ambientale di due pozzi esplorativi Permesso di Ricerca di risorse geotermiche "MENSANO" Magma Energy Italia Srl" (pagg. 45 e 46).*

Ancora sulla sismicità indotta, il Dr. Pálsson - giova ribadire ancora una volta, esperto di fama internazionale impegnato nella progettazione di impianti geotermici nel paese che vanta la maggiore esperienza al mondo in materia, e cioè l'Islanda - ha rilevato insistentemente, nelle proprie osservazioni, il rischio per la sicurezza e l'incolumità degli abitanti di Montecastelli Pisano determinato dalla presenza di un pozzo di reiniezione (nel quale la proponente intende reiniettare anche i gas non condensabili; tra cui H<sub>2</sub>S) a poche centinaia di metri (di fatto, proprio sotto il paese: *"With a reinjection well located under a village from 12th century, there is a significant risk of damages due to sismicity, especially if well stimulation is required; The plans to re-inject non-compressible gasses are very unclear and therefore*

*the potential impact of H2S to the nearby inhabitants, mainly downstream the valley is also very uncertain”).*

E' evidente che le omissioni/errori/contraddizioni valutative testé rappresentate sul tema della sismicità indotta, rilevano anche avuto riguardo al fattore “salute pubblica” di cui alla lettera f) dell'allegato I al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, dal momento che obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello “*di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo*” (cfr. allegato II al D.P.C.M. 27 dicembre 1988).

Tutto quanto precede vale a maggior ragione se si considerano le conclusioni cui è giunta la Commissione tecnico-scientifica incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi ed aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia Romagna del mese di maggio 2012 (*International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region - ICHESE*), istituita l'11 dicembre 2012 con decreto del Capo della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Premessa la differenza fondamentale tra terremoti indotti e terremoti innescati, precisato che “*numerosi rapporti scientificamente autorevoli descrivono casi ben studiati nei quali l'estrazione e/o l'iniezione di fluidi in campi petroliferi o geotermici è stata associata al verificarsi di terremoti, a volte anche di magnitudo maggiore di 5*” e che:

- “*la sismicità indotta e, ancor più, quella innescata da operazioni di estrazione ed iniezione sono fenomeni complessi e variabili da caso a caso, e la correlazione con i parametri di processo è ben lontana dall'essere compresa appieno*”;



- *la magnitudo dei terremoti innescati dipende più dalle dimensioni della faglia e dalla resistenza della roccia che dalle caratteristiche della iniezione;*
- *ricerche recenti sulla diffusione dello sforzo suggeriscono che la faglia attivata potrebbe trovarsi anche a qualche decina di chilometri di distanza e a qualche chilometro più in profondità del punto di iniezione o estrazione, e che l'attivazione possa avvenire anche diversi anni dopo l'inizio dell'attività antropica [...];*
- *esistono numerosi casi di sismicità indotta da operazioni di sfruttamento dell'energia geotermica. [...] Esistono anche diversi casi di terremoti associati all'utilizzazione tradizionale dell'energia geotermica. I terremoti prodotti sono di magnitudo medio-bassa e a distanze non più grandi di alcuni chilometri dai pozzi di estrazione o iniezione” (cfr. rapporto ICHESE, pagg. 189-190),*

svolte ulteriori precisazioni per le quali si rinvia al rapporto, la Commissione ha concluso che:

- *“l'attività sismica immediatamente precedente il 20 maggio e l'evento principale del 20 maggio sono statisticamente correlati con l'aumento dell'attività di estrazione e re-iniezione di Cavone”;*
- *“quindi non può essere escluso che le azioni combinate di estrazione ed iniezione di fluidi in una regione tettonicamente attiva possano aver contribuito, aggiungendo un piccolissimo carico, alla attivazione di un sistema di faglie che aveva già accumulato un sensibile carico tettonico e che stava per raggiungere le condizioni necessarie a produrre un terremoto”;*
- *“la Commissione ritiene altamente improbabile che le attività di sfruttamento di idrocarburi a Mirandola e di fluidi geotermici a Casaglia possano aver prodotto una variazione di sforzo sufficiente a generare un evento sismico “indotto”. L'attuale stato delle conoscenze e l'interpretazione di tutte le informazioni raccolte ed elaborate non permettono di escludere, ma neanche di provare, la possibilità che le azioni inerenti lo sfruttamento di idrocarburi nella concessione di Mirandola possano aver contribuito ad innescare l'attività sismica del 2012 in Emilia” (pagg. 194-195).*

Tutto ciò precisato, la Commissione ha formulato - tra le altre - le seguenti raccomandazioni:

- *“la sismicità indotta e innescata dalle attività umane è un campo di studi in rapido sviluppo, ma lo stato attuale delle conoscenze, e in particolare la mancanza di esperienza in Italia, non permette la elaborazione di protocolli di azione che possano essere di uso immediato per la gestione del rischio sismico. Ha quindi carattere prioritario lo sviluppo delle conoscenze attraverso l’acquisizione di dati dettagliati, alcuni dei quali devono essere forniti dagli operatori e, attraverso una ricerca che possa migliorare la conoscenza delle relazioni tra operazioni tecnologiche e sismicità innescata [...]”;*
- *nuove attività di esplorazione per idrocarburi o fluidi geotermici devono essere precedute da studi teorici preliminari e di acquisizione di dati su terreno basati su dettagliati rilievi 3D geofisici e geologici. Ciò deve essere volto dalla determinazione dei principali sistemi di faglie con indizio di attività e delle loro caratteristiche sismogeniche (lunghezza della faglia, variazione dell’attività sismica nel tempo, ecc.). I periodi di ritorno dei terremoti principali (>5 ML) devono essere considerati attentamente per avere indicazioni sul grado di maturità dei principali sistemi di faglia” (pagg. 195-196).*

Come disposto nel rapporto ICHESE, nel novembre 2014 il MISE ha presentato le Linee guida contenenti indirizzi e criteri per la formulazione, da parte anche delle Regioni, delle prescrizioni per il monitoraggio della sismicità e delle deformazioni del suolo per i siti oggetto di estrazione/reiniezione; dette Linee guida contengono una serie di indicazioni in ordine alle modalità con le quali deve essere effettuata la caratterizzazione geologica, strutturale e sismotettonica dei siti oggetti di attività di estrazione/reiniezione.

Ebbene, nel caso di specie – come dimostrato nelle osservazioni della Dott.ssa Doyera e del Dr. Pålsson sopra richiamate – nell’allegato allo studio di impatto ambientale di ToscoGeo non vi è alcuna traccia degli approfondimenti richiesti dal rapporto ICHESE e dalle Linee guida del

MISE nei termini sopra richiamati, così come nessuna caratterizzazione geologica, strutturale e sismotettonica risulta essere stata effettuata.

Considerata l'importanza dei valori in gioco, tale omissione non può in alcun modo essere tollerata; giova ricordare infatti ancora una volta che l'area di impianto è collocata a poche centinaia di metri dal paese di Montecastelli Pisano, di origine medioevale (mentre altri paesi coevi sono posti a pochi chilometri di distanza), nel quale la maggior parte delle costruzioni sono – come è ovvio – prive di ogni accorgimento antisismico.

### **7.2.3. Sub g): rumore e vibrazioni**

Con riferimento al fattore “rumore”, l'allegato II al D.P.C.M. 28 dicembre 2014 prevede che *“La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso: a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera; b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale I.S.O. 2631”*.

Anche in questo caso lo studio di impatto ambientale risulta affetto da gravi errori, omissioni e contraddizioni valutative, accertati dalla Dott.ssa Dovera e di seguito riportati in sintesi:

*“CAS-02-DE-AM-R-005 Quadro di Riferimento Ambientale 2 Appendice A Valutazione preventiva Impatto Acustico - Nelle pagine precedenti si è già considerato che la “Classe III”, attribuita al contesto territoriale interessato dall'opera di progetto, risulti poco rappresentativa e,*

soprattutto, poco cautelativa delle reali caratteristiche acustiche del territorio stesso definito dallo stesso Proponente come ... "caratterizzato da un'ottima qualità ambientale"; come già segnalato nelle pagine precedenti, anche la valutazione previsionale di impatto acustico non ha tenuto conto della realizzazione della nuova linea interrata MT (TLR e condotta approvvigionamento acqua potabile); in Tabella A.4 sono elencate le sorgenti sonore considerate nello "Studio" in fase di costruzione e perforazione solo per le fasi da 5 a 7. Non vengono considerate in alcun modo le attività per le fasi da 1 a 4, in cui sono concentrati tutti i movimenti terra e il traffico dovuto all'approvvigionamento di materie prime del cantiere. Per quanto riguarda la fase di costruzione, sono indicati i mezzi di cantiere e cioè solo gru, saldatrici, mola da aria, gruppo elettrogeno, avvitatore. Non vengono considerati in alcun modo i mezzi previsti nelle fasi da 1 a 4 e quelli relativi alla fase 8 [...] Per quanto riguarda la fase di perforazione viene indicata come sorgente solo la sonda DRILLMEC HH300 (nel Progetto si ipotizza l'utilizzo della sonda DRILLMEC HH375) tralasciando gli altri componenti di un impianto di perforazione come elencati nell'Allegato "A" alla Delibera Giunta Regionale Regione Toscana n. 1229 del 15 dicembre 2015, che riporta (Tabella 11) le potenze acustiche delle principali sorgenti sonore di un impianto di perforazione tipico [...]. Per quanto riguarda individuazione dei recettori sensibili, ne sono stati identificati 5 nell'ambito del solo sito di impianto; non sono stati considerati lungo i tracciati di transito dei numerosi mezzi pesanti coinvolti nella fase di costruzione e lungo il tracciato di realizzazione della nuova linea interrata MT. Nell'ambito del sito di impianto poi si deve segnalare che il Proponente ha effettuato una selezione non giustificabile, in quanto nell'area c'è una presenza diffusa di abitazioni, strutture ricettive turistiche che, poste tutte in posizione elevata rispetto alle sorgenti sonore, sono direttamente interessate dalle modifiche del clima acustico. Il Podere Casanova, a 150 m dal sito, erroneamente considerato abbandonato, è individuato dal PTCP quale bene di valore culturale a livello provinciale. Sui 5 recettori individuati, il Proponente ha effettuato le misure fonometriche ante operam che permettono di affermare che ... "L'ambiente sonoro ante operam è caratterizzato da un'ottima qualità ambientale"...

Per quanto riguarda la modellizzazione della previsione acustica in fase di costruzione, come già precedentemente segnalato, non vengono considerate in alcun modo: le attività per le fasi da 1 a 4, in cui sono concentrati tutti i movimenti terra; il traffico dovuto all'approvvigionamento di materie prime del cantiere; la realizzazione della linea interrata MT che ha uno sviluppo di 11 km; la totalità dei recettori presenti. Si chiede pertanto che vengano

*prodotte le simulazione modellistiche delle singole fasi e relative a tutte le opere di progetto relative quindi a tutte le sorgenti puntuali e lineari con riferimento a tutti i recettori sensibili presenti nell'ambito d'influenza dell'opera. I risultati prodotti indicano che nel periodo notturno della fase di perforazione dei 3 pozzi, si potrà verificare il superamento del limite differenziale di rumore presso i recettori limitrofi; il Proponente rimanda alla fase esecutiva ogni approfondimento e proposta di opere di mitigazione. [...] Per quanto riguarda la modellizzazione della previsione acustica in fase di esercizio, come già precedentemente segnalato, devono essere considerati tutti i recettori sensibili presenti nell'ambito d'influenza dell'opera. Non è stata effettuata alcuna valutazione previsionale acustica della fase di dismissione dell'impianto. Per quanto riguarda il monitoraggio da effettuarsi in fase di costruzione, esercizio e dismissione, il Proponente ha solo enunciato genericamente le attività da effettuarsi senza alcun riferimento sito specifico. ... "Data la sensibilità acustica dei luoghi"... si richiederebbero attenzione e cautela maggiori: in fase di costruzione si prevedono misure periodiche senza indicarne la frequenza e in fase di esercizio è previsto solo un monitoraggio di 24 h sui recettori più sensibili (quindi neanche tutti i 5 recettori) entro 3 mesi dall'avvio dell'impianto. Si ritiene che il "piano di monitoraggio" non sia adeguato" (pagg. 78-81).*

Come dato vedere, la valutazione preventiva di impatto acustico effettuata da ToscoGeo è viziata da gravissimi errori non solo di merito, ma anche di metodo, tali da renderla del tutto inidonea a soddisfare i parametri di cui alla lettera g) dell'allegato II al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 in commento, che ne risulta pertanto manifestamente violato.

Anche il Dr. Pålsson esprime forti riserve sulla valutazione di impatto acustico della proponente, ritenuta carente in ogni sua parte e contraria agli standards internazionali in materia (*"Forecast for distribution of noise during drilling, well testing and operation and H2S during well testing is lacking and it is likely that noise levels at the nearby agriturismo and village [Montecastelli Pisano] will be above western standards"*).

#### **7.2.4. Sub I): Paesaggio**

Con riferimento al fattore *“Paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali”*, l'allegato II al D.P.C.M. 28 dicembre 2014 prevede l'*“obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti: a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti; b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema; c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio; d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo; e) i piani paesistici e territoriali; f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici”*.

ToscoGeo ha semplicemente omesso *tout court* ognuna delle valutazioni di cui alle lettere a)-f) testé richiamate: non sarà infatti possibile rintracciare negli elaborati progettuali alcun riferimento a tali indici valutativi, come se l'impianto debba essere collocato non in un contesto paesaggistico toscano di straordinaria rilevanza (quale è quello di cui si tratta), ma in una zona del tutto priva di pregio, carente di ogni attrattiva dal punto di vista paesaggistico.

In realtà dal 2002, stante un accordo tra Comune e Enel, poi ratificato nel nuovo piano strutturale del Comune di Castelnuovo Val di Cecina del 2006, l'area di Montecastelli è stata protetta nelle sue peculiari caratteristiche ambientali e di paesaggio proprio dalla realizzazione di

nuovi impianti geotermici, e conseguentemente è stata indirizzata alla riqualificazione agricola e urbana, nonché all'accoglienza turistica.

Una simile politica ha attratto molte risorse umane ed economiche ed ha gradualmente mostrato i suoi vantaggi, in termini di: incremento delle strutture ricettive turistiche e agro-turistiche diffuse in armonia con il territorio (per un totale di trecento posti letto); riqualificazione dell'edilizia e del mercato immobiliare; produzioni agricole certificate (vino IGP); realizzazione di una liuteria sperimentale; ripristino di un edificio cinquecentesco quale sala da concerto con programmazione di livello internazionale e apparecchiature per la registrazione in alta definizione (<http://www.ilpoggiomontecastelli.com>); attività di turismo congressuale (<http://www.neurotuscan.com>); restauro di un complesso architettonico per la realizzazione di un centro di masterclass di musica classica e di annessi residenziali per specializzandi e docenti.

Tutto quanto precede è stato sistematicamente ignorato da ToscoGeo, con conseguente falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e travisamento del contesto nel quale il progetto vorrebbe essere collocato.

Un'approfondita analisi ricostruttiva del contesto territoriale, storico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico che rende onore al vero *genius loci* è contenuta nelle osservazioni inviate unitamente alla presente, a firma del **Prof. Arch. Guido Ferrara** (già ordinario di Urbanistica e di Architettura del Paesaggio all'Università di Firenze, direttore della Scuola di Specializzazione in Architettura dei Giardini e Progettazione del Paesaggio, coordinatore del Master di Paesaggistica di secondo livello, docente del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica, *Past President* dell'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio; <http://www.ferrarassociati.it>)

Avuto riguardo agli aspetti legati alla percezione visiva, il Prof. Ferrara ha ricostruito attentamente le vedute dimostrando l'assoluta inattendibilità delle proiezioni contenute nei fotoinserti di cui allo studio di impatto ambientale.

Non è possibile riportare in questa sede per intero le simulazioni effettuate dal Prof. Ferrara: si rinvia pertanto alla relazione tecnica, contenente elaborazioni grafiche che ben rappresentano il discutibile *modus operandi* seguito da ToscoGeo nella valutazione dell'impatto paesaggistico dell'opera.

Quanto in particolare all'inattendibilità dei fotoinserti contenuti nello studio di impatto ambientale, il Prof. Ferrara ha dimostrato che:

- i) non sono state minimamente valutate una serie di opere, tra cui le 14 torri di ventilazione, il cui impatto non è peraltro in alcun modo mitigabile (pag. 62);
- ii) quanto al rendering proposto da ToscoGeo, teso a dimostrare la perfetta schermabilità del manufatto principale che ospiterà l'impianto grazie ad un tetto "verde", lo stesso "*a parte il colore "verde" (in realtà molto spesso sarebbe tendente al "giallo" a causa delle prevedibili fasi di siccità)*" non sarà altro che "*la copertura di uno stabilimento industriale posto a fianco di manufatti tecnologici industriali, provvisto peraltro di alte aperture sui lati che saranno ben lontane da quelle di una sala da expo, come la figura vuol far ritenere che sia, in quanto atte a nascondere (senza in realtà riuscirci) i macchinari e tubidotti interni, che obiettivamente poco hanno a che spartire con un bosco di lecci. La conclusione è che i rendering proposti – compresi i giardini e le aiuole poste all'intorno dello stabilimento vero e proprio – hanno lo scopo di falsare la vera natura*



*dei manufatti che si intendono costruire e non raggiungono la finalità di nasconderli” (ib.);*

- iii) ancora sul tetto verde: *“la compattezza dell’impianto, con la conseguenza di avere i tubidotti di captazione e quelli di re immissione ipogea molto vicini fra loro, non è dovuta alla necessità del risparmio del consumo di suolo, ma a quella di nascondere tubidotti e parte dell’impiantistica sotto un tetto che li celi alla vista, che nel caso specifico sarebbe trattato a verde: ma è facile immaginare la distanza reale fra questa tipologia di “giardino pensile” e quello che ne resterebbe a pochi anni dall’inaugurazione, anche se il tetto verde fosse eseguito a regola d’arte e se fosse assoggettato accuratamente alle opere di manutenzione. Lo stesso riguarda anche le aree non coperte che i rendering illustrano quali veri e propri giardini, ma che in realtà sono piazzali e spazi esterni di un sito industriale che nessun progetto di giardinaggio potrà mai nascondere” (pag. 72);*
- iv) avuto riguardo alla dichiarata invisibilità dell’impianto dall’abitato di Montecastelli Pisano, il Prof. Ferrara non ha dubbi e afferma tranciante (con tanto di elaborazione fotografica): *“affermare che la centrale sia “poco visibile” da Montecastelli Pisano è una banale menzogna, come dimostra la vista delle aree (a sinistra il “lago”, a destra l’impianto vero e proprio della centrale geotermica, con in primo piano i depositi e le 14 torri e turbine di raffreddamento) in una foto ripresa da una delle porte storiche del centro medioevale” (pag. 72).*

Il Prof. Ferrara dimostra come anche nel progetto “Mensano” la proponente Magma Energy (il cui logo compare anche negli elaborati depositati nella VIA del progetto pilota Castelnuovo, essendo – come già anticipato sopra – anch’essa controllata da Graziella Green Power, come

ToscoGeo) aveva già nel 2013 proposto un rendering tanto suggestivo quanto irrealizzabile, al pari di quello di cui si tratta:

*“L’idea che il cuore di una centrale geotermica possa essere camuffata da qualcos’altro non è nuova ai proponenti. Nel 2013-2014 per il “progetto Mensano” veniva mostrata una soluzione della centrale in stile “casa colonica toscana”, come rappresentato nel rendering che fu fatto conoscere all’epoca e che qui riproduciamo in fac-simile, a documentazione delle molteplici forme con cui lo stesso impianto può essere teoricamente rappresentato per nascondere la vera natura. In questo caso erano i 14 rotori di ventilazione ad essere occultati, perché immaginati nientemeno al di sotto di un manto di coppi e tegoli, opportunamente traforati per far passare l’aria dei macro ventilatori, ma tale soluzione deve essere stata successivamente ritenuta quantomeno improbabile. Il problema dell’impatto delle centrali non può essere risolto nascondendolo solo in quota parte all’interno di un involucro coperto di falsi giardini, perché è il territorio tutto intero che subirebbe una radicale trasformazione, in quanto bisogna calcolare gli effetti non di un singolo intervento ma dalla somma globalizzante sia della singola centrale che delle diverse future centrali geotermiche a cui il progetto Mensano proponeva e propone di arrivare a regime. (pag. 63).*

Quanto all’analisi del valore intrinseco, della vulnerabilità e delle potenzialità delle unità di paesaggio individuate nell’area di Montecastelli Pisano, il Prof. Ferrara dimostra come i paesaggi nei quali si collocherebbe l’impianto appartengono alla classe più alta (massima) sia del valore intrinseco che della vulnerabilità e della potenzialità paesaggistica (pag. 24 e ss.).

In conclusione, la relazione del Prof. Ferrara sottopone gli elaborati della proponente ad una “*verifica di corrispondenza e coerenza (formale e sostanziale) ai dettami normativi del D.P.C.M. 12.12.2005*”, considerato che il progetto (per stessa ammissione della proponente) ricade parzialmente all’interno di zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Anche in questo caso, non è possibile riportare nel dettaglio le molteplici contestazioni sollevate dal Prof. Ferrara (alla cui relazione si rinvia) avuto riguardo alla sistematica elusione dei canoni di cui al D.P.C.M. 12.12.2005; sarà sufficiente richiamare, *ex plurimis*, la totale omissione, da parte della proponente, di ogni valutazione in ordine:

- alla compresenza della Rocca Sillana, del Podere Casanova (posto a poche centinaia di metri dall'area di impianto), della strada di crinale dichiarata di "*interesse paesistico europeo*" (strada provinciale);
- delle relazioni di intervisibilità tra l'opera proposta e il paese di Montecastelli Pisano (molto significativa la dimostrazione fotografica della perfetta visibilità dell'area di impianto dalle finestre della "Sala del concerto delle 99 sedie", posta nel centro storico del paese; pag. 74);
- dell'appartenenza a percorsi panoramici (pag. 75) e a sistemi naturalistici (pag. 73).

Oltre ad aver violato tutti i canoni di cui al D.P.C.M. 12.12.2005, rileva il fatto che la proponente non ha presentato una vera e propria relazione paesaggistica.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 21 co. 4, 26, 146 co. 3, 147 co. 2 D. Lgs 42/2004 e 25 co. 3 D. Lgs 152/2006, ricadendo il progetto almeno parzialmente all'interno di aree vincolate paesaggisticamente, la proponente avrebbe dovuto infatti depositare idonea relazione paesaggistica (predisposta in ossequio ai canoni di cui al D.P.C.M. 12.12.2005), al fine di consentire al Ministero dei beni Culturali di esprimersi in sede di concerto con il MATTM per la pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Così non è stato, con conseguente chiara violazione dell'apparato normativo ora richiamato.

*7.3. Sul quadro di riferimento programmatico: manifesta incoerenza con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 lett. b) D.P.C.M. 27 dicembre 1988 – errore sui presupposti di fatto e di diritto*

L'art. 3 lett. b) D.P.C.M. 27 dicembre 1988 prevede che il quadro di riferimento programmatico dello studio di impatto ambientale descriva i “*rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori*”.

Negli elaborati progettuali ToscoGeo afferma che l'impianto si pone in perfetta coerenza con gli obiettivi degli strumenti pianificatori.

Così non è.

Si è visto sopra come una parte consistente delle strutture previste nel progetto siano situate in aree con dissesto conclamato, e come l'impianto ORC e la stazione di produzione siano poste nei pressi di un'area di frana quiescente, quindi suscettibili di essere coinvolte nell'evoluzione di questo dissesto (quanto alla linea MT, non è dato sapere, non essendo stata neanche dichiarata la localizzazione della stessa).

Gli obiettivi di tutela degli atti di pianificazione in materia di assetto idrogeologico risultano pertanto manifestamente violati.

Esattamente al contrario di quanto affermato da ToscoGeo, il progetto non è inoltre affatto coerente con quanto previsto dal PIT con valenza di piano paesaggistico recentemente approvato dalla Regione Toscana il quale, a proposito della Val di Cecina, al punto 6.1. “*obiettivi di qualità e direttive*” prevede, come direttiva correlata, quella di “*salvaguardare e*

*riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici del bacino del fiume Cecina*"; sul punto, v. più diffusamente quanto precisato sul punto nella relazione del Prof. Ferrara (pag. 33 e ss.).

Rileva inoltre quanto previsto dal Piano strutturale e dal RU del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, il quale ultimo classifica l'area di impianto ad uso esclusivamente agricolo ed agrituristico.

Per quanto sia nota la possibilità di derogare allo strumento urbanistico nel caso di impianti quali quello di cui si tratta, occorre precisare che la possibilità di andare in variante non significa che gli impianti per la produzione di energie rinnovabili possono essere collocati ovunque, nel territorio comunale, ignorando - ovvero, ancor peggio, manifestamente violando - i tratti fondamentali della strumentazione urbanistica che il comune (o la provincia) si sono dati nell'esercizio delle proprie prerogative nella disciplina del territorio.

Al contrario. La localizzazione dovrà essere rispettosa dei parametri di zona contenuti nella strumentazione urbanistica, e soltanto a fronte di motivate e comprovate esigenze (senza in alcun modo stravolgere la *ratio* stessa dell'atto di pianificazione, nel rispetto peraltro dei subprocedimenti che la legislazione regionale prevede per l'adozione delle varianti) sarà possibile andate in variante.

In tal senso, è illuminante quanto affermato da TAR Piemonte n. 1342/2011 con riferimento all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 D. Lgs 387/2003: *"L'effetto di variante dell'autorizzazione unica non significa prevalenza sostanziale di questo procedimento sulle scelte di pianificazione, quasi che la realizzazione di un impianto di cogenerazione potesse stravolgere le linee di programmazione dell'uso del territorio che ciascuna amministrazione correttamente si pone: se così non fosse, se l'eventuale dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico*

*potesse essere superato sul semplice rilievo che, in ogni caso, l'autorizzazione unica produce di diritto la variazione delle previsioni urbanistiche ostative alla realizzazione dell'impianto, tanto varrebbe non invitarla neppure, l'Amministrazione Comunale, a partecipare ai lavori della conferenza. Né si può ritenere che le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile – che sono certamente prioritarie e di rilievo comunitario e che proprio per questo hanno ispirato la semplificazione procedimentale delineata dal legislatore statale nel citato articolo 12 Dlgs 387/2003 – siano talmente preminenti da legittimare la totale pretermissione delle esigenze di tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica connesse alla pianificazione territoriale”.*

In altre parole, rimane comunque fermo l'obbligo per la proponente di valutare fondamento e *ratio* delle previsioni di vincolo, al fine di motivare la richiesta di eventuale deroga.

Di tutto ciò non vi è traccia negli elaborati progettuali depositati da Tosco Geo.

Dal momento che ha travisato completamente i contenuti degli strumenti pianificatori, per ciò solo il quadro di riferimento programmatico di cui allo studio di impatto ambientale depositato da ToscoGeo è contrario a quanto previsto dall'art. 3 lett. b) D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

Per quanto non ancora vigente, vale comunque la pena di segnalare la pendenza del procedimento per l'apposizione del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 d. lgs 42/2004 finalizzato alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Casole D'Elsa, Monteguidi, Mensano e Radicondoli (il cui studio tecnico è stato predisposto proprio dallo Studio del Prof. Ferrara, nella cui relazione il tema è ampiamente trattato alle pagg. 40 e ss.).

Il procedimento, che si trova peraltro in una fase particolarmente avanzata, è stato promosso, tra gli altri, proprio da Italia Nostra.

Nella discussione svoltasi presso la Commissione regionale per il paesaggio (il cui verbale è riportato nella relazione del Prof. Ferrara; *ib.*) il Sindaco di Castelnuovo Val di Cecina ha espressamente richiesto che il vincolo sia apposto anche nell'area che ricomprende Montecastelli Pisano, sulla base delle stesse motivazioni riportate in narrativa, riconducibili allo straordinario pregio dell'area.

#### ***7.4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d)***

L'art. 22 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d) prevede che lo studio di impatto ambientale contenga *“una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale”*.

Nel caso di specie le motivazioni che la proponente ha portato a sostegno della propria iniziativa progettuale - con riferimento alla valutazione delle principali alternative prese in esame - appaiono a dir poco tautologiche e apodittiche (la qual cosa risulta ancor più grave, se considerata con riferimento all'incredibile serie di omissioni, incongruenze ed errori di valutazione fin qui rilevati).

ToscoGeo infatti liquida l'argomento in questione in poche righe, recitando il consueto mantra del *favor* legislativo nazionale e comunitario esistente in materia di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Sul punto, occorre precisare che in nessun modo la normativa in materia ha liberalizzato la localizzazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile (il *favor* legislativo in materia esiste, ma è di carattere

*procedurale* - semplificazione dei procedimenti - e non *sostanziale*, in termini di deregolamentazione insediativa), localizzazione che deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico, oltre che delle competenze comunali (come precisato dallo stesso D. Lgs 22/2010 all'art. 6 co. 1 ultimo periodo).

Uno dei luoghi in cui questo bilanciamento deve avvenire è proprio il subprocedimento di valutazione di impatto ambientale.

Corrisponde pertanto ad una petizione di principio affermare (come ha fatto la proponente) che non realizzare l'impianto sarebbe in contrasto con gli obiettivi della legislazione energetica nazionale e comunitaria che definisce gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cui appartiene l'impianto in progetto) di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Ciò equivale a dire che, siccome finalizzato alla produzione di energia rinnovabile, per l'impianto di cui si tratta non sussisterebbero per definizione soluzioni alternative alla sua realizzazione.

Ovviamente così non è.

Nel bilanciamento tra la tutela dei valori costituzionali ambiente/paesaggio e la produzione di energia da fonti rinnovabili, i primi non possono mai risultare recessivi rispetto alla seconda. In questo senso, tra i tanti, *cf.* TAR Sardegna n. 2082/2006: "*nessuna norma o principio, a livello comunitario o nazionale, riconosce come prevalente l'esigenza energetica rispetto a quella di tutela paesaggistica*" (in termini TAR Toscana n. 1536/2009).

Addirittura, TAR Abruzzo n. 73/2012 ha espressamente affermato che nella gerarchia dei valori costituzionali, "*l'interesse alla tutela dell'ambiente prevale sul pur importante interesse economico alla realizzazione dell'iniziativa*".



Quanto all'indifferibilità ed urgenza, il riferimento di ToscoGeo sopra richiamato è del tutto fuori luogo.

L'art. 15 del D. Lgs 22/2010 ammette che, laddove sia necessario procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le opere in questione possano essere dichiarate di pubblica utilità, ma soltanto "*con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente*", *id est* dopo il superamento del vaglio della valutazione di impatto ambientale. In breve: la pubblica utilità può essere eventuale dichiarata soltanto *dopo* il rilascio dell'autorizzazione, a seguito della verifica del rispetto di tutta la normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica, sanitaria, urbanistica.

A conferma di ciò, si legga Consiglio di Stato n. 175/2012 (resa anch'essa sull'autorizzazione unica di cui all'art. 12 D. lgs 387/2003 e quindi, *mutatis mutandis*, perfettamente applicabile anche al caso di specie): "*l'art. 12 attribuisce la qualificazione di opera di pubblica utilità solo alle opere che già abbiano ottenuto l'autorizzazione unica, la quale sconta l'avvenuta verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico)*".

Tutto ciò precisato, è manifesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d).

#### **8. Sul principio di precauzione**

Come si è avuto modo di vedere nelle considerazioni che precedono, la stessa Direttiva 2011/92/UE, siccome modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, al paragrafo 2 dell'art. 3 ritiene necessario adottare un approccio precauzionale in presenza di progetti in grado – anche soltanto

potenzialmente – di causare danni all'ambiente per effetto della loro vulnerabilità a terremoti.

Trattasi di un chiaro esempio di applicazione normativa del principio di precauzione, cui l'amministrazione dovrà ricorrere nel caso di specie non solo in ossequio a quanto previsto nel paragrafo 2 di cui sopra, ma più in generale con riferimento al tema della sismicità indotta/innescata, della subsidenza e di ogni altro profilo di rischio non sufficientemente indagato dalla proponente.

Non è possibile in questa sede richiamare la copiosa giurisprudenza e i lavori degli studiosi formatisi sul preciso significato giuridico del principio di precauzione (espressamente codificato nel D. Lgs. 152/2006 agli artt. 3 ter e 301).

Sarà sufficiente ricordare che la conoscibilità del rischio, che prelude a quella eventuale di accettabilità, è l'elemento basilare per poter determinare quali tra i probabili effetti negativi di un'opera siano suscettibili di accettazione e quali invece conducano ad un impedimento.

La soglia minima di accettabilità richiede di conseguenza una soglia minima di conoscibilità, al di là della quale il fenomeno debba considerarsi sconosciuto, e i rischi possibili di conseguenza non accettabili.

Il principio di precauzione che, come noto, consiste nell'esigere misure di tutela anche quando non sussista l'evidenza di un collegamento causale tra una situazione potenzialmente dannosa e conseguenze lesive per la salute o per l'ambiente (ovvero quando la conoscenza scientifica non sia comunque completa), lungi dal considerare l'incertezza un rischio comunque calcolabile assume un preciso orientamento a favore della sicurezza.

Così l'art. 301 D. Lgs 152/2006: *“In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”*.

Con riferimento in particolare alla tutela della salute, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto - in ossequio al principio di precauzione - l'esistenza di un vero e proprio *“obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggi l'uomo o l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché, da ultimo, TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171) e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, ciò indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n.6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n.304. Pres. Fiorentino, Est. Nunziata -E.C. (avv. Cacciapuoti) c. ASL Caserta (avv. Barone) e altro (n.c.) (v. così Tar Campania, Napoli, Sez. V - 14 luglio 2011, n. 3825).*

Ancor più di recente il Consiglio di Stato – decidendo su una questione riguardante una concessione per la coltivazione di idrocarburi ed i denunciati rischi di subsidenza ad essa connessi – ha precisato che

*“l’applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o soltanto potenziali”*; il tutto, con l’ulteriore precisazione che l’onere probatorio sulla prova di innocuità spetta in via esclusiva alla proponente (inversione dell’onere della prova; v. così Cons. Stato Sez. IV 11 novembre 2014 n. 5525).

Nel caso di specie, preso atto della straordinarietà degli interessi in gioco (dal punto di vista ambientale, territoriale, paesaggistico e della tutela della salute) e dei profili di rischio/incertezza insiti nel progetto proposto da ToscoGeo, società che non ha ottemperato all’onere probatorio spettante al fine di dimostrare l’innocuità dell’intervento (che anzi appare estremamente rischioso; *cf.* relazioni Dovera e Pálsson), il Ministero dell’ambiente è chiamato ad applicare il principio di precauzione rilasciando un giudizio di compatibilità ambientale negativo sul progetto pilota Castelnuovo.

***9. Omessa valutazione di incidenza - violazione e falsa applicazione degli artt. 5 D.P.R. 8.9.1997 n. 357 e 88 L.R. Toscana 30/2015 - violazione e falsa applicazione dell’art. 10 co. 3 D. Lgs. 152/2006***

Come anche graficamente dimostrato nella relazione del Prof. Ferrara (pag. 51), nei pressi dell’area di impianto è presente la Riserva Naturale di Berignone (SIC Codice Natura 2000 IT5170006), il Complesso di Monterufoli (SIC Codice Natura 2000 IT5170008) e (a poche centinaia di metri) il SIR del fiume Cecina (codice Natura 2000 IT5170007), peraltro quest’ultimo provvisto di un “Piano di Gestione” che prevede numerosi

interventi di protezione della natura e delle acque, con mitigazione perfino degli elettrodotti che attraversano il fiume e che causano danni ai rapaci diurni e notturni (relazione Prof. Ferrara, pagg. 69-70).

Soltanto perché l'area di impianto è esterna ai siti Natura 2000 predetti, la proponente non ha sottoposto il progetto a valutazione di incidenza.

Senonché, l'art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (siccome modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003) prevede, al comma 3, che *“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi?”*.

Coerentemente con quanto previsto dalla norma nazionale (che peraltro riprende pedissequamente quanto previsto dalla direttiva comunitaria “Habitat”), l'art. 88 della L.R. 30/2015 (che ha abrogato la previgente l.r. 56/2000) prevede che: *“I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”*.

Trovandosi all'esterno di siti natura 2000, ma potendo avere incidenze significative sugli stessi, il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione di incidenza (V.Inc.A.).

Essendo il progetto soggetto a VIA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 10 co. 3 D. Lgs 152/2006 e 5 co. 4 D.P.R. 357/1997 la V.Inc.A. avrebbe dovuto essere "*ricompresa all'interno della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie*"; lo studio di impatto ambientale avrebbe dovuto per l'effetto contenere le informazioni necessarie ai fini della V.Inc.A., di cui all'allegato G al D.P.R. n. 357/97.

Di tutto ciò, negli elaborati depositati dalla proponente non v'è traccia. Anche soltanto per effetto di tutto quanto specificato nel presente punto, il giudizio di impatto ambientale non potrà che essere negativo.

*10. Violazione del combinato disposto di cui al D.M. 5 settembre 1994 parte I lettera a) voce 107 - D. M. 3 dicembre 1985 Tabella B voce 601 - art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie - Violazione del D. Lgs. 334/99 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" come modificato dal D. Lgs. 238/2005 (di recepimento della direttiva 2003/105/CE - c.d. "Seveso Ter")*

L'impianto pilota rientra tra le industrie insalubri di 1<sup>a</sup> classe, per essere iscritto nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 lettera parte I lettera a) voce 107, nella quale rientrano gli impianti che utilizzano sostanze classificate come pericolose ai sensi del D.M. 3 dicembre 1985 (all'interno del quale alla Tabella B voce 601 rientrano gli "*Idrocarburi*", quali quelli che saranno utilizzati nell'impianto ORC. Qualora fossero utilizzati

nell'impianto ORC derivati idrocarburi alogenati nulla cambierebbe, essendo gli stessi ricompresi alla voce 602 del D.M. 3 dicembre 1985 – tabella B).

La classificazione dell'impianto come industria insalubre di prima classe richiama l'applicazione dell'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), ove è previsto che gli impianti in questione devono essere "*isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni*".

Ebbene, l'area di impianto (costituita da 2 pozzi di prelievo e 1 pozzo reiniettivo) è collocata a meno di 1 km dal paese di Montecastelli Pisano, mentre a distanza di poche centinaia di metri sono presenti decine di abitazioni, annessi agricoli ed agriturismi.

Tale circostanza è idonea di per sé a rendere la localizzazione dell'opera illegittima per la manifesta violazione del combinato disposto di cui al D.M. 5 settembre 1994 parte I lettera a) voce 107 - D. M. 3 dicembre 1985 Tabella B voce 601 - art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie.

Sotto altro profilo, l'utilizzo di quantità rilevanti di idrocarburi nell'impianto, avrebbe imposto il rispetto della normativa in materia di incidenti rilevanti (D. Lgs. 334/99 "*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*" come modificato dal D. Lgs. 238/2005, che ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva 2003/105/CE - c.d. "Seveso Ter"), che risulta essere stata invece del tutto ignorata da parte di ToscoGeo, con ogni conseguenza in termini di illegittimità dell'intero procedimento.

***Rinvio alle relazioni tecniche***

Le relazioni tecniche (Dott.ssa Daria Dovera; Prof. Arch. Guido Ferrara; Dr. Dr. Bjarni Pálsson) inviate unitamente alla presente devono intendersi quali osservazioni autonome; tutte le contestazioni ivi contenute dovranno essere pertanto oggetto di distinte controdeduzioni da parte del MATTM, oltre ed indipendentemente dal fatto che siano state richiamate nel corpo del testo delle presenti osservazioni.

Si rinvia pertanto alle relazioni tecniche allegate per tutti i numerosissimi rilievi ivi contenuti e qui non richiamati.

#### *Richiesta di inchiesta pubblica/sintetico contraddittorio*

Le organizzazioni esponenti chiedono che, ai sensi dell'art. 24 co. 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia indetta un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Ai sensi dell'art. 24 co. 8 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora non abbia luogo l'inchiesta testé richiesta, si chiede che il proponente venga chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato osservazioni.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, lo scrivente legale ritiene che gli esponenti siano pienamente legittimati a

**chiedere**

1. preso atto di tutte le contestazioni illustrate in narrativa *in via preliminare*, che il MATTM dichiari la domanda di ToscoGeo srl inammissibile/improcedibile, con immediata sospensione del procedimento di valutazione di impatto ambientale;



2. *nel merito*, preso atto che il progetto depositato da ToscoGeo srl è incompleto, carente e contraddittorio e che lo Studio di impatto ambientale ad esso allegato è parimenti viziato da numerosissime carenze/errori di metodo e di merito, omissioni, anomalie, travisamenti, contraddizioni e tratti di illogicità, siccome precisato in narrativa, e che tutto ciò si sostanzia nella violazione di molteplici disposizioni di legge, che il MATTM esprima giudizio **negativo** di compatibilità ambientale;
3. che ogni eventuale nuovo studio di impatto ambientale presentato da ToscoGeo srl a seguito della predetta declaratoria di inammissibilità/improcedibilità sia pubblicato interamente, senza nessuna eccezione, ivi compresi i documenti oggi secretati;
4. nel caso in cui si ritenga di dare ulteriore seguito al procedimento di valutazione di impatto ambientale, in ogni caso, che i documenti oggi secretati siano immediatamente messi a disposizione del pubblico con riapertura dei termini per la presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 24 co. 4 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. che, ai sensi dell'art. 24 co. 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia indetta un'**inchiesta pubblica** per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Ai sensi dell'art. 24 co. 8 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora non abbia luogo l'inchiesta testé richiesta, si chiede che il proponente sia chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un **sintetico contraddittorio** con i soggetti che hanno presentato osservazioni.

Riservata ogni ulteriore argomentazione alla lettura delle controdeduzioni, si chiede che le presenti osservazioni siano acquisite agli atti del

procedimento con pubblicazione delle stesse sul sito web dedicato alla procedura in oggetto (siccome previsto dall'art. 24 co. 10 D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) e si rappresenta la volontà delle organizzazioni esponenti di partecipare - in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990 e s.m.i. - a tutte le fasi procedimentali a venire, con esplicita richiesta di partecipazione alle sedute di ogni conferenza di servizi e di ricevere comunicazione diretta su ogni ulteriore passaggio procedimentale futuro.

Orbetello – Roma - Montecastelli Pisano, 18 marzo 2016

Avv. Michele GRECO